

Prospetto informativo Regolamento di Gestione e Regolamento Speciale per il Fondo **UniAsiaPacific**



Società di gestione:
Union Investment Luxembourg S.A.

Edizione: Luglio 2011

Il presente Prospetto informativo è traduzione fedele dell'ultimo prospetto informativo ricevuto dalla competente autorità di vigilanza del Granducato del Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 29. agosto 2011.

Società di Gestione nonché gestore principale

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg,
Granducato del Lussemburgo

Patrimonio netto al 31.12.2010:
EUR 111.065.341,44

Consiglio di amministrazione

Presidente

Hans Joachim REINKE
presidente del consiglio di amministrazione della
Union Asset Management Holding AG,
Francoforte sul Meno

Vicepresidente

Giovanni GAY
membro del consiglio di amministrazione della
Union Investment Privatfonds GmbH,
Francoforte sul Meno

Altri Amministratori

Anja MIKUS
membro del consiglio di amministrazione della
Union Investment Privatfonds GmbH,
Francoforte sul Meno

Nikolaus SILLEM
membro del consiglio di amministrazione della
Union Investment Institutional GmbH,
Francoforte sul Meno

Membri delegati del consiglio di amministrazione

Maria LÖWENBRÜCK
Granducato del Lussemburgo

Rudolf KESSEL
Granducato del Lussemburgo

Soci della Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Francoforte sul Meno

Società di revisione della Union Investment Luxembourg S.A.

Ernst & Young S.A.
7, rue Gabriel Lippmann
L – 5365 Munsbach

Società di revisione

Fino al 30 settembre 2011:

KPMG Audit S.à r.l.
9, allée Scheffer,
L- 2520 Luxembourg

Dal 1° ottobre 2011:

Ernst & Young S.A.
7, rue Gabriel Lippmann
L – 5365 Munsbach

Banca Depositaria e, al contempo, agente di pagamento principale

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen

Patrimonio netto al 31.12.2010:
EUR 309 915 514,00

Società di Gestione

Union Investment Luxembourg S.A.

Altri fondi gestiti dalla Società di Gestione:

ABS-Invest
Berliner VB Garant Union (2011)
Commodities-Invest
FairWorldFonds
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
Quoniam Funds Selection SICAV
UI Vario: 2
UniAsia
UniConClusio: EuropeanEquities
UniConvertibles
UniDividend (UniDividendenAss)
UniDynamicFund: Europe
UniDynamicFund: Global
UniEM China & Indien
UniEM FarEast
UniEM Global
UniEM IMMUNO 90
UniEM Middle East & North Africa
UniEM EasternEurope
UniEuroAspirant
UniEuroKapital
UniEuroKapital 2013
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropaRenta
UniEuroRenta 2014
UniEuroRenta 5J
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta Corporates 2011
UniEuroRenta Corporates 2012
UniEuroRenta Corporates 2016
UniEuroRenta Corporates 40 (2014)
UniEuroRenta Corporates 50 (2015)
UniEuroRenta EM 2015
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Governments
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Spezial 2013
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavourite Bonds
UniFlexInvest EuroEquities
UniGarant: 3 Chancen (2016)
UniGarant: 3 Chancen (2016) II
UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015)
UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) II
UniGarant: Best of World (2016)
UniGarant: Best of World (2016) II
UniGarant: BRIC (2017)
UniGarant: BRIC (2017) II
UniGarant: BRIC (2018)
UniGarant: Commodities (2016)
UniGarant: Commodities (2017)
UniGarant: Commodities (2017) II
UniGarant: Commodities (2017) III
UniGarant: Commodities (2017) IV
UniGarant: Commodities (2018)
UniGarant: Deutschland (2012)
UniGarant: Deutschland (2012) II
UniGarant: Deutschland (2012) III
UniGarant: Deutschland (2015)
UniGarant: Deutschland (2016)
UniGarant: Deutschland (2016) II
UniGarant: Deutschland (2017)
UniGarant: Deutschland (2018)
UniGarant: Dividendenstars (2016)
UniGarant: Emerging Markets (2018)
UniGarant: Europa (2015)
UniGarant: Europa (2015) II
UniGarant: Europa (2016)
UniGarant: Europa (2016) II
UniGarant: Global Titans 50 (2011) II
UniGarantDoubleChance: Global Titans 50 (2011)
UniGarantPlus: Best of Assets (2014)
UniGarantPlus: Best of Assets (2014) II
UniGarantPlus: Best of World (2014)
UniGarantPlus: BRIC (2014)

UniGarantPlus: Commodities (2012)
UniGarantPlus: Commodities (2012) II
UniGarantPlus: Deutschland (2012)
UniGarantPlus: Dividendenstars (2013)
UniGarantPlus: Dividendenstars (2013) II
UniGarantPlus: Europa (2011) II
UniGarantPlus: Europa (2018)
UniGarantPlus: Klimawandel (2013)
UniGarantPlus: Klimawandel (2014)
UniGarantPlus: Reits (2012)
UniGarantTop Europa
UniGarantTop Europa II
UniGarantTop Europa III
UniGarantTop Europa IV
UniGarantTop Europa V
UniGlobalTitans 50
UniInstitutional AAA Bond Strategy
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional EM Bonds 2016
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
UniInstitutional Euro Liquidity
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutionell IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutionell IMMUNO Top
UniInstitutionell Opti Cash
UniMid&SmallCaps: Europe
UniMoneyMarket
UniMoneyMarket: Euro-Corporates
UnionProtect: Europa (CHF)
UniOpti4
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOptiRenta 2013
UniOptiRenta 2015
UniOptiRenta 4J
UniProfiAnlage (2012)
UniProfiAnlage (2015)
UniProfiAnlage (2015/II)
UniProfiAnlage (2016)
UniProfiAnlage (2017)
UniProfiAnlage (2017) II
UniProfiAnlage (2017/6J)
UniProfiAnlage (2019)
UniProfiAnlage (2019) II
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023) II
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniProInvest: Aktien
UniProtect: Europa
UniProtect: Europa II
UniRak EmergingMarkets
UniRenta Corporates
UniRentaEurolandPlus 5J
UniSector
UniSicav
UniValueFund Europe
UniValueFund Global
UniVario Point: Chance
UniVario Point: Ertrag
UniVario Point: Sicherheit
UniVario Point: Wachstum
UniWirtschaftsAspirant

Collocatori e agenti di pagamento nel Granducato del Lussemburgo

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison,
L-1445 Luxembourg-Strassen

Indice

	Pagina
Prospetto informativo	
1. Fondo	4
2. Gestione del Fondo	4
3. Banca Depositaria	4
4. Diritti dei partecipanti al Fondo	4
5. Direttive generali della politica di investimento	4
6. Nota generale su strumenti finanziari derivati, tecniche e strumenti	4
7. Emissione di quote	5
8. Rimborso di quote	5
9. Calcolo del valore unitario per quota	5
10. Utilizzo dei proventi	5
11. Pubblicazione dei prezzi	5
12. Costi	5
13. Regime fiscale	5
14. Nota sui rischi	6
15. Grado di rischio del Fondo	7
16. Profilo di rischio dell'investitore tipo	7
17. Informazioni generali	7
18. Varie	7
Regolamento di Gestione	
Premessa	9
Articolo 1 Fondo	9
Articolo 2 Società di Gestione	9
Articolo 3 Banca Depositaria	9
Articolo 4 Direttive generali della politica di investimento	9
Articolo 5 Quote del Fondo e classi di quote	11
Articolo 6 Emissione di quote e limitazione dell'emissione di quote	11
Articolo 7 Rimborso di quote	12
Articolo 8 Calcolo del valore per quota	12
Articolo 9 Sospensione del calcolo del valore per quota	12
Articolo 10 Esercizio e revisione	12
Articolo 11 Utilizzo dei proventi	12
Articolo 12 Durata e liquidazione del Fondo nonché fusione di fondi	13
Articolo 13 Costi	13
Articolo 14 Prescrizione e termini di presentazione	13
Articolo 15 Variazioni	13
Articolo 16 Pubblicazioni	13
Articolo 17 Diritto applicabile, foro competente e lingua contrattuale	14
Articolo 18 Entrata in vigore	14
Regolamento Speciale	
UniAsiaPacific	15
Profilo del Fondo	16
Indicazioni particolari	17

Prospetto informativo

Il presente prospetto informativo ("prospetto informativo") è valido solo se accompagnato dall'ultima relazione annuale, se dal giorno di chiusura non sono trascorsi più di 16 mesi. Se dalla data di chiusura della relazione annuale sono trascorsi più di 8 mesi, l'acquirente deve ricevere anche una relazione semestrale. Entrambe le relazioni sono parti integranti del prospetto informativo e sono disponibili gratuitamente presso i collocatori e gli agenti incaricati dei pagamenti nonché presso la Società di Gestione.

Nessuno è autorizzato a riferirsi a dati che non siano contenuti nel prospetto informativo o in altri documenti accessibili al pubblico e richiamati dallo stesso prospetto informativo.

In aggiunta, viene redatto un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KII").

1. Fondo

Il fondo comune d'investimento descritto nel presente prospetto informativo costituisce patrimonio autonomo istituito ai sensi del diritto lussemburghese sotto forma di fonds commun de placement e investito in strumenti finanziari e altri beni. Il Fondo è stato costituito ai sensi della Legge lussemburghese emendata del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo ("Legge del 17 dicembre 2010") e soddisfa i requisiti della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("Direttiva 2009/65/CE").

2. Gestione del Fondo

Il Fondo è gestito dalla Union Investment Luxembourg S.A. ("Società di Gestione").

La Società di Gestione soddisfa i requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.

La Società di gestione è stata costituita il 19 agosto 1988 come società per azioni di diritto lussemburghese a tempo indeterminato, con pubblicazione nel Mémorial C in data 27 settembre 1988. La sua sede legale è a Lussemburgo ed è iscritta al registro delle imprese di Lussemburgo con il numero B28679. L'esercizio termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'oggetto sociale della Società di Gestione è la costituzione e/o la gestione di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio nonché la gestione di singoli portafogli ai sensi del capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010, con margine di discrezionalità entro i limiti di un mandato conferito dagli investitori. Come attività secondarie la Società di Gestione può altresì effettuare la consulenza agli investimenti in merito ad una o più operazioni in strumenti finanziari di cui nell'allegato II, sezione B della legge del 5 aprile 1993 riguardante il settore finanziario, nonché la custodia e la gestione tecnica di parti di organismi di investimento collettivo del risparmio ai sensi della legge suindicata. La Società di Gestione ha inoltre facoltà di compiere tutte le operazioni ritenute necessarie alla gestione di tali organismi e di concludere tutti gli affari e di adottare tutte le misure che promuovano il suo interesse o ritenute opportune o utili al conseguimento dell'oggetto sociale e che siano conformi alla Legge del 17 dicembre 2010.

Con contratto entrato in vigore il 1° gennaio 2004 la Union Investment Luxembourg S. A., in qualità di gestore principale, ha conferito delega, senza limitazione o esonero di responsabilità, alla Union Investment Financial Services S.A. con sede in 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg per diverse funzioni relative all'amministrazione dei fondi, quali il calcolo dei valori netti di inventario, la redazione delle relazioni periodiche o il calcolo del coefficiente di solvibilità.

Inoltre la Società di Gestione può, in conformità alla normativa attualmente vigente nel Granducato del Lussemburgo, sotto la propria responsabilità e supervisione e a proprie spese, trasferire mansioni relative alla gestione del Fondo ad altre società appartenenti al gruppo Union Investment. Tali mansioni riguardano in particolare l'attuazione della politica di investimento e l'assunzione di decisioni di investimento dirette.

La Società di Gestione è autorizzata a ricorrere alla consulenza di terzi, a proprie spese, per questioni concernenti la composizione del portafoglio.

Ai sensi del capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010, la Società di Gestione si è impegnata ad osservare sempre le regole di buona condotta previste dall'articolo 111 della Legge del 17 dicembre 2010.

A questo proposito, la Società di Gestione ha elaborato una strategia che stabilisce quando e come esercitare i diritti di voto incorporati negli strumenti detenuti dai fondi da essa gestiti, in modo che tale esercizio vada esclusivamente a vantaggio del fondo o dei fondi coinvolti. Una breve descrizione di questa strategia è disponibile in Internet alla pagina di seguito indicata della Società di Gestione oppure può essere richiesta direttamente alla Società di Gestione.

La Società di Gestione è altresì tenuta ad agire sempre nel migliore interesse dei fondi affidati alla sua gestione quando si tratta di eseguire decisioni di negoziazione per i fondi oppure di affidare ad altri organismi l'esecuzione di ordini di transazione. In particolare, la Società di Gestione deve intraprendere tutte le misure volte a garantire il conseguimento del miglior risultato possibile per ciascun fondo, tenendo conto della quotazione, dei costi, della rapidità e probabilità di esecuzione e liquidazione, dell'entità e della tipologia dell'ordine nonché di tutti gli altri aspetti rilevanti per l'esecuzione dell'ordine. Di conseguenza, la Società di Gestione ha predisposto dei principi che le consentono di ottenere il migliore risultato possibile in considerazione degli aspetti appena menzionati. Per maggiori informazioni in merito a questi principi e a eventuali modifiche sostanziali agli stessi si rimanda alla pagina Internet di seguito indicata della Società di Gestione o direttamente alla Società di Gestione.

La Società di Gestione si è anche impegnata a osservare le regole di buona condotta pubblicate dall'Associazione federale Investment and Asset Management (Bundesverband Investment und Asset Management e.V. - BVI), Francoforte sul Meno, nella misura in cui tali regole siano compatibili con la relativa Legge. Tali regole definiscono uno standard volto a perseguire un comportamento responsabile e corretto nella gestione del capitale e nella salvaguardia dei diritti dei partecipanti. Esse definiscono come le società d'investimento collettivo ovvero di gestione adempiono gli obblighi di legge nei confronti dei partecipanti e tutelano gli interessi dei partecipanti nei confronti di terzi.

La Società di Gestione ha predisposto delle procedure per proteggere gli investitori da eventuali danni derivanti dal cosiddetto "frequent trading". Tale tecnica consiste nella compravendita di quote a breve termine, la quale a causa del volume e della frequenza delle quote trattate può deteriorare la performance del Fondo a seguito delle commissioni di intermediazione maturate a carico del Fondo. In tale contesto la compravendita di quote è monitorata a cadenza regolare, con valutazione dei dati in tal modo acquisiti; inoltre sono stati redatti dei regolamenti interni per i dipendenti della Società di Gestione volti ad evitare la vendita di quote del Fondo a brevi intervalli di tempo.

La Società di Gestione viene amministrata dal consiglio di amministrazione, al quale competono tutte le operazioni riguardanti la Società di Gestione, salvo laddove queste, a norma di legge o secondo l'atto costitutivo, siano riservate all'assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci ha nominato a membri del consiglio di amministrazione Maria LÖWENBRÜCK e Rudolf KESSEL conferendo loro l'ordinaria gestione della Società. La Società di Gestione è rappresentata dalle firme congiunte di almeno due membri del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire a singoli membri del consiglio di amministrazione o a terzi la rappresentanza della Società di Gestione per la completa o parziale gestione ordinaria della stessa, ai sensi dell'articolo 110 della Legge del 17 dicembre 2010.

3. Banca Depositaria

I beni del Fondo sono custoditi dalla Banca Depositaria indicata nel Regolamento Speciale.

La Banca Depositaria o la Società di Gestione possono recedere dal mandato di Banca Depositaria previo preavviso scritto di tre mesi. Il recesso sarà considerato valido ed efficace soltanto nel momento in cui un'altra banca, con l'approvazione dell'autorità di controllo competente, assuma i doveri e le funzioni della Banca Depositaria come previsto dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Gestione.

4. Diritti dei partecipanti al Fondo

La Società di Gestione investe il capitale raccolto per il Fondo in nome proprio e collettivamente per i partecipanti, secondo il principio della ripartizione del rischio, in strumenti finanziari e altri beni patrimoniali ai sensi dell'articolo 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010. Il capitale raccolto e i beni con esso acquisiti costituiscono il patrimonio del Fondo, il quale viene tenuto separato dal patrimonio proprio della Società di Gestione.

La politica e i limiti di investimento sono definiti nel Regolamento di Gestione e nel Regolamento Speciale, in allegato al presente prospetto informativo. Il Regolamento di Gestione nonché il Regolamento Speciale del Fondo costituiscono parte integrante del prospetto informativo. Il Regolamento di Gestione contiene direttive fondamentali riguardo alla politica di investimento, al calcolo del valore unitario per quota, all'emissione e al rimborso delle quote e ai costi nonché ulteriori importanti disposizioni per i partecipanti, mentre il Regolamento Speciale illustra le caratteristiche specifiche del Fondo.

I possessori di quote partecipano al patrimonio del Fondo in proporzione al numero delle quote possedute in qualità di proprietari. I loro diritti sono rappresentati mediante quote di partecipazione e garantiti da certificati cumulativi al portatore, a condizione che il Regolamento Speciale non stabilisca altrimenti.

5. Direttive generali della politica di investimento

Il patrimonio del Fondo è investito in osservanza del principio della ripartizione del rischio ai sensi delle disposizioni della parte I della Legge del 17 dicembre 2010 e in conformità alle direttive generali della politica di investimento di cui all'articolo 4 del Regolamento di Gestione.

Ad integrazione di o in deroga a tale Regolamento di Gestione trovano applicazione le disposizioni specifiche della politica di investimento del Fondo riportate nel Regolamento Speciale.

Si avvisano gli investitori che dall'andamento del valore registrato in passato non è possibile dedurre l'andamento del valore futuro; tale andamento può essere superiore ma anche inferiore. Non può essere data alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento.

6. Nota generale su strumenti finanziari derivati, tecniche e strumenti

Ai fini di una efficiente gestione del portafoglio è possibile l'impiego di strumenti finanziari derivati nonché di tecniche e strumenti conformi agli obiettivi della politica di investimento del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati nonché le tecniche e gli strumenti indicati di seguito possono essere eventualmente ampliati dalla Società di Gestione, qualora sul mercato venissero offerti strumenti diversi ma conformi agli obiettivi della politica di investimento e il cui impiego da parte del Fondo è consentito ai sensi delle disposizioni di legge e di vigilanza.

I contraenti delle operazioni in strumenti finanziari derivati non negoziati sul mercato di Borsa o su un altro mercato regolamentato ("strumenti finanziari derivati OTC") devono essere istituti finanziari di prim'ordine, specializzati in questo tipo di operazioni.

Di seguito un elenco non esaustivo degli strumenti finanziari derivati nonché delle tecniche e degli strumenti impiegabili ai fini della gestione del Fondo:

Strumenti finanziari derivati

1. Contratti finanziari a termine

I contratti finanziari a termine sono contratti reciprocamente vincolanti che sanciscono il diritto o l'impegno dei contraenti ad acquistare o a vendere una determinata quantità di un determinato valore sottostante ad una scadenza prefissata, la data di scadenza, e ad un prezzo prestabilito.

2. Contratti valutari a termine

I contratti valutari a termine sono contratti reciprocamente vincolanti che sanciscono il diritto o l'impegno dei contraenti ad acquistare o a vendere una determinata quantità di una determinata valuta estera sottostante ad una scadenza prefissata, la data di scadenza, e ad un prezzo prestabilito.

3. Opzioni

Un'opzione è il diritto ad acquistare (opzione di acquisto o "call option") o di vendere (opzione di vendita o "put option") un determinato valore base entro o ad una data prefissata ("momento d'esercizio"), ad un prezzo precedentemente stabilito ("prezzo di esercizio"). Il prezzo di un'opzione di acquisto o di vendita è il premio di opzione.

4. Operazioni di conversione ("swaps")

Gli swaps costituiscono contratti tra due contraenti, i quali permettono lo scambio di flussi di pagamento, beni patrimoniali, proventi o rischi.

Tecniche e strumenti di gestione dei rischi di credito

5. Credit linked note ("CLN")

Una CLN rappresenta un'obbligazione strutturata collegata al rischio di credito emessa da un acquirente di protezione, la quale a scadenza sarà rimborsata al valore nominale soltanto nel caso in cui non si verifichi un evento di credito specificato in precedenza dalle controparti. Al verificarsi dell'evento di credito, la CLN sarà rimborsata entro una data prefissata, con deduzione di un importo che compensa la perdita risultante dal verificarsi dell'evento di credito. Oltre al capitale nominale dell'obbligazione sottostante e agli interessi dovuti, le CLN prevedono quindi un premio di rischio che è corrisposto all'investitore (venditore di protezione) da parte dell'emittente in cambio del diritto di poter decurtare l'importo di rimborso dell'obbligazione al verificarsi dell'evento di credito.

6. Credit default swaps ("CDS")

Essenzialmente un CDS è uno strumento finanziario che consente la separazione del rischio di credito dal rapporto di credito sottostante, e quindi la negoziazione separata di tale rischio. Solitamente si tratta di un accordo bilaterale a tempo determinato, che prevede la trasmissione di determinati rischi di credito (rischi singoli o anche di portafoglio) da un contraente all'altro. Di norma il venditore del CDS (garante, venditore della protezione, protection seller) riceve dall'acquirente (acquirente di protezione, acquirente di copertura, protection buyer) un premio periodico per l'assunzione del rischio di credito calcolato sull'importo nominale. Tale premio è calcolato tra l'altro in base alla qualità del debitore o dei debitori di riferimento sottostanti (= rischio di credito).

È prevista la possibilità di stipulare altresì CDS su singoli titoli o su panieri di titoli.

Tecniche e strumenti

7. Contratti di pronti contro termine

Nei contratti di pronti contro termine, il cedente vende strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario al cessionario, purché

- cessionario e cedente si siano impegnati a rivendere o a riacquistare gli strumenti finanziari o gli strumenti del mercato monetario venduti, ad un prezzo ed entro una data prefissati al momento della stipula del contratto, oppure
- al cessionario o cedente sia riservato il diritto di riacquistare gli strumenti finanziari o gli strumenti del mercato monetario venduti o di poter chiedere la rivendita degli stessi, a un prezzo ed entro una data prefissati al momento della stipula del contratto.

8. Prestito di strumenti finanziari

In conformità alle disposizioni di legge e in particolare alla circolare della CSSF 08/356 del 4 giugno 2008 circa l'impiego di tecniche e strumenti finanziari e nell'ambito dei limiti ivi definiti, il Fondo può effettuare operazioni di prestito di strumenti finanziari finalizzate al conseguimento di un incremento del capitale o di un aumento del rendimento nonché alla riduzione dei costi o dei rischi.

Al Fondo è consentito, quindi, di dare in prestito strumenti finanziari direttamente o per il tramite di un sistema standardizzato di prestito di strumenti finanziari organizzato da un istituto finanziario.

Nell'ambito delle operazioni di prestito di strumenti finanziari, di regola il Fondo deve ottenere per tutta la durata del contratto una garanzia, il cui controvalore corrisponda almeno al 90% del valore complessivo degli strumenti finanziari dati in prestito. Tali garanzie devono soddisfare i requisiti indicati nella circolare della CSSF 08/356 e consistono, anche se non esclusivamente, di disponibilità liquide, quote di fondi comuni di investimento, titoli del debito pubblico e obbliga-

zioni di emittenti di prim'ordine nonché di azioni e indici principali.

È consentito il reinvestimento delle garanzie fornite sotto forma di disponibilità liquide, in conformità alle disposizioni della circolare summenzionata. Un eventuale effetto leva prodotto a seguito di un tale reinvestimento deve essere computato nel limite di rischio complessivo.

Qualora il Fondo effettui il prestito mediante un sistema standardizzato di prestito di strumenti finanziari organizzato da un sistema di clearing di strumenti finanziari riconosciuto, non è necessaria una garanzia nel caso in cui il prestito di strumenti finanziari si verifichi nell'ambito della Clearstream Banking S.A., della Clearstream Banking Aktiengesellschaft, dell'EUROCLEAR oppure di un altro organismo di compensazione riconosciuto, il quale tramite una garanzia specifica o comunque in altro modo fornisca garanzia a favore del mutuante del prestito.

I proventi derivanti da operazioni di prestito di strumenti finanziari sono per buona parte accreditati al patrimonio del Fondo, al netto delle spese effettuate per tali operazioni.

7. Emissione di quote

L'emissione delle quote avviene al prezzo di emissione. Qualora in un paese nel quale sono emesse le quote siano richiesti fissati bollati o altri oneri, il prezzo di emissione è aumentato del valore corrispondente.

La Società di Gestione può emettere costantemente nuove quote. La Società di Gestione si riserva comunque il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l'emissione delle quote nel rispetto di quanto disposto nel Regolamento di Gestione nonché nel Regolamento Speciale del Fondo; i pagamenti eventualmente già corrisposti sono in questo caso immediatamente restituiti.

Le quote possono essere acquistate presso la Società di Gestione, la Banca Depositaria nonché presso i collocatori e gli agenti incaricati dei pagamenti indicati nel presente prospetto informativo. La Società di Gestione garantisce in ogni caso che le quote saranno emesse sulla base di un valore per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della richiesta di sottoscrizione.

La Società di Gestione corrisponderà parte della commissione di emissione (ove applicata) e della commissione di gestione, sotto forma di provvigioni, ai soggetti collocatori per l'attività di intermediazione svolta. L'ammontare di tali provvigioni è calcolata in relazione al volume di quote collocate e tenendo conto del canale di distribuzione. Una parte rilevante della commissione di emissione (ove applicata) e della commissione di gestione, quindi, può essere trasferita come provvigione ai soggetti collocatori della Union Investment. La Union Investment, inoltre, concede ai soggetti collocatori impegnati nella distribuzione ulteriori elargizioni sotto forma di prestazioni in natura a titolo di supporto (p. es. corsi di addestramento per dipendenti) ed eventuali premi ricollegabili ai servizi di intermediazione svolti dai collocatori. Le elargizioni non ostano agli interessi degli investitori, ma sono invece concesse per mantenere e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi dei partner impegnati nella distribuzione.

Qualora la normativa di un paese preveda tassi di provvigioni più bassi rispetto alle provvigioni di vendita applicate in quel momento, le banche di quel paese possono vendere le quote del Fondo con una provvigione di vendita più bassa, la quale tuttavia non deve essere inferiore alla provvigione di vendita massima consentita in quel paese.

Su intermediazione dei collocatori, gli investitori possono acquistare, mediante l'acensione di un deposito titoli, quote del Fondo presso la Union Investment Luxembourg S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, dove possono inoltre essere stipulati piani di investimento e di risparmio per quote del Fondo. Per tali quote, la commissione di emissione è calcolata soltanto sui pagamenti realmente effettuati e non può essere superiore alla commissione di emissione applicata in quel momento. I piani di investimento e di risparmio stipulati nell'ambito di un deposito titoli presso la Union Investment Luxembourg S.A. attualmente non sono soggetti a costi aggiuntivi.

Nel caso in cui il Regolamento Speciale preveda l'emissione di certificati di quote, questi sono assegnati, senza indugio, dalla Banca Depositaria, per conto della Società di Gestione, subito dopo l'incasso del prezzo di emissione presso la Banca Depositaria.

Nel caso in cui le quote del Fondo siano ammesse a quotazione ufficiale di una Borsa valori, ciò sarà indicato nel capitolo "Profilo del Fondo".

Non si esclude che le quote del Fondo possano essere negoziate anche su altri mercati (esempio: negoziazione del Fondo sul mercato libero di una Borsa valori).

Il prezzo corrente al quale avviene lo scambio delle quote sul mercato ufficiale di Borsa o su altri mercati non dipende esclusivamente dal valore dei beni patrimoniali detenuti nel patrimonio del Fondo, bensì anche dalle dinamiche di domanda e offerta; esso può differire quindi dal prezzo per quota rilevato dalla Società di Gestione.

8. Rimborso di quote

I partecipanti di un Fondo hanno il diritto di richiedere, in qualunque momento, il rimborso delle quote possedute rivolgendosi agli agenti incaricati dei pagamenti, alla Banca Depositaria o alla Società di Gestione, al prezzo di rimborso determinato nel Regolamento Speciale del Fondo. La Società di Gestione garantisce in ogni caso che le quote saranno rimborsate sulla base di un valore per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della richiesta di rimborso.

Gli agenti incaricati dei pagamenti, la Banca Depositaria o la Società di Gestione effettuano, inoltre, eventuali altri pagamenti ai partecipanti del Fondo, in particolare la distribuzione dei proventi di partecipazione maturati su quote del Fondo.

9. Calcolo del valore unitario per quota

Per calcolare il valore unitario per quota viene determinato dapprima il valore dei beni patrimoniali del Fondo al netto delle passività ad esso imputabili (il "patrimonio netto del Fondo") in ciascun giorno di valutazione, ai sensi del Regolamento di Gestione e del Regolamento Speciale del Fondo, e suddiviso per il numero delle quote in circolazione.

Ulteriori dettagli riguardanti il calcolo del valore unitario per quota sono contenuti nel Regolamento di Gestione, in particolare all'articolo 8 del Regolamento di Gestione, nonché nel Regolamento Speciale del Fondo.

10. Utilizzo dei proventi

L'utilizzo dei proventi è stabilito nel Regolamento Speciale del Fondo. Per la distribuzione sono presi in considerazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento di Gestione, i proventi netti ordinari nonché i proventi di Borsa realizzati dal patrimonio del Fondo e altre attività dello stesso.

11. Pubblicazione dei prezzi

I prezzi di emissione e di rimborso di volta in volta vigenti possono essere richiesti presso la Società di Gestione, la Banca Depositaria nonché presso i collocatori e gli agenti incaricati dei pagamenti. Vengono anche pubblicati in Internet alla pagina www.union-investment.com della Società di Gestione.

12. Costi

La Società di Gestione ha diritto di percepire una commissione adeguata come retribuzione per la gestione del Fondo nonché di corrispondere le commissioni spettanti ad ulteriori prestatori di servizi che abbiano assunto incarichi per conto del Fondo (p. es. commissione della Banca Depositaria).

Per informazioni dettagliate (in particolare circa commissioni, costi e frange benefits a favore della Società di Gestione) si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Regolamento di Gestione e all'articolo 25 del Regolamento Speciale nonché al capitolo "Profilo del Fondo".

13. Regime fiscale

Tassazione del patrimonio del Fondo e dei proventi

Il patrimonio del Fondo è assoggettato nel Granducato del Lussemburgo ad una tassa ("taxe d'abonnement"), attualmente dello 0,05% annuale, da corrispondersi trimestralmente sul patrimonio netto del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nel caso in cui il patrimonio del Fondo venga investito in altri fondi comuni di investimento lussemburghesi, a loro volta assoggettati alla taxe d'abonnement, tale imposta viene meno per quella parte del patrimonio del Fondo investito in tali fondi lussemburghesi.

I proventi derivanti dall'investimento del patrimonio del Fondo sono esenti da imposte in Lussemburgo, ma possono essere soggetti ad eventuali imposte alla fonte o ritenute d'imposta nei paesi in cui il patrimonio del Fondo è investito. Né la Società di Gestione né la Banca Depositaria richiederanno ricevute concernenti tali imposte per singoli o tutti i partecipanti.

In attuazione della Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento degli inte-

ressi ("Direttiva"), a partire dal 1° luglio 2005 nel Granducato del Lussemburgo viene applicata una ritenuta alla fonte su determinati proventi da interessi corrisposti in Lussemburgo a persone fisiche con domicilio fiscale in un altro paese membro dell'UE. Tale ritenuta colpisce, a determinate condizioni, anche i proventi da interessi di un fondo comune di investimento mobiliare.

La Direttiva prevede, per i paesi membri dell'UE, che tutti i pagamenti di interessi debbano essere assoggettati ad imposta secondo le disposizioni vigenti nello stato di residenza dell'investitore. A tal fine è stato concordato uno scambio di informazioni automatico tra le autorità fiscali dei vari paesi dell'UE. In deroga a tale accordo, per un periodo di transizione alcuni paesi, tra cui il Lussemburgo, non partecipano allo scambio automatico di informazioni; è stata introdotta, invece, nel Granducato del Lussemburgo, una ritenuta alla fonte sui proventi da interessi, la quale viene applicata sugli interessi corrisposti nella misura del 15% fino al 30 giugno 2008, del 20% fino al 30 giugno 2011 e del 35% a partire dal 1° luglio 2011 e versata anonimamente all'autorità fiscale lussemburghese, con rilascio di una ricevuta per l'investitore attestante l'avvenuto pagamento. Mediante tale ricevuta la ritenuta alla fonte versata può essere detratta interamente dal debito di imposta del contribuente nel suo paese di residenza. Conferendo una dichiarazione di consenso alla partecipazione allo scambio di informazioni tra le autorità fiscali è possibile evitare il pagamento della ritenuta alla fonte.

Gli investitori non residenti in Lussemburgo o coloro che non vi gestiscono una stabile organizzazione non devono pagare, nel Granducato del Lussemburgo, su quote o proventi di quote né imposte sul reddito, né imposte su successioni e donazioni, né imposte sul patrimonio. In tali casi si applicano le normative fiscali dei singoli paesi membri.

Ai proventi da interessi maturati a partire dal 1° luglio 2005 e corrisposti a partire dal 1° gennaio 2006 a persone fisiche con domicilio fiscale nel Granducato del Lussemburgo sarà applicata un'imposta alla fonte nella misura del 10%, ai sensi della legge lussemburghese del 23 dicembre 2005, in attuazione della Direttiva UE. Tale ritenuta colpisce, a determinate condizioni, anche i proventi da interessi di un fondo comune di investimento mobiliare. In compenso è stata abolita nel Granducato del Lussemburgo l'imposta patrimoniale.

Gli interessati dovrebbero ricevere il supporto di un consulente per conoscere le leggi e le disposizioni (p. es. leggi fiscali e sul controllo di valuta) che trovano applicazione nel caso di sottoscrizione, acquisto, possesso e cessione di quote, nonché nel caso di riscossione di proventi al loro luogo di provenienza, di domicilio e/o di residenza. La documentazione di vendita aggiuntiva, pubblicata a norma di legge nei singoli paesi di distribuzione, può contenere informazioni circa la normativa fiscale applicabile in caso di sottoscrizione, acquisto e cessione di quote nonché di riscossione di proventi in tali paesi di distribuzione. Nonostante tali informazioni aggiuntive, si raccomanda comunque all'investitore di chiedere una consulenza specifica a un terzo soggetto indipendente, in particolare di ricorrere ad un commercialista.

14. Nota sui rischi

La Società di Gestione ha facoltà, in ottemperanza al principio della ripartizione del rischio e sempre nell'ambito dei limiti di investimento previsti dall'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento di Gestione, di investire fino al 100% del patrimonio netto del Fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente.

Si invita inoltre a leggere la seguente nota sui rischi:

- Generali

I beni patrimoniali acquistati dalla Società di Gestione per conto del Fondo, oltre ad offrire delle opportunità legate all'aumento delle quotazioni, comportano anche dei rischi. Possono infatti verificarsi perdite di valore se il prezzo di mercato dei beni patrimoniali diminuisce rispetto al prezzo d'ingresso. Se l'investitore vende le quote del Fondo in un momento nel quale le quotazioni dei beni patrimoniali detenuti nel Fondo sono scese rispetto al momento del loro acquisto, egli non riceverà l'intera somma di denaro investita nel Fondo. Sebbene ogni fondo miri a conseguire incrementi di valore costanti, tali incrementi non possono essere garantiti. Il rischio dell'investitore è comunque limitato alla somma investita. Non sussiste alcun obbligo di versare altre somme oltre quelle già investite.

Ulteriori elementi di rischio sono rappresentati dalla concentrazione in strumenti finanziari di un certo tipo o di determinati mercati, il che rende il patrimonio del Fondo fortemente dipendente dall'andamento di tali beni patrimoniali o di tali mercati.

L'inflazione comporta inoltre il rischio di svalutazione di tutti i beni patrimoniali.

In osservanza dei principi e dei limiti di investimento sanciti dalla Legge del 17 dicembre 2010 nonché dal Regolamento di Gestione e dal Regolamento Speciale, che prevedono per il Fondo comunque un ampio margine di intervento, l'effettiva politica di investimento del Fondo potrebbe prevedere di investire principalmente solo in alcune attività, ad esempio di un numero ridotto di settori, mercati o regioni/paesi. Tale concentrazione su pochi settori d'investimento specifici può essere legata a particolari opportunità controbilanciate tuttavia da determinati rischi (p. es. mercato illiquido, elevata banda di oscillazione entro determinati cicli congiunturali).

Ulteriori indicazioni sui rischi possono essere contenute nel Regolamento Speciale del Fondo, in particolare al capitolo "Profilo del Fondo", nonché al termine del presente capitolo.

- Rischio di mercato

L'andamento delle quotazioni e del valore commerciale dei prodotti finanziari dipende soprattutto dall'andamento dei mercati dei capitali, a loro volta condizionati dalla situazione generale dell'economia mondiale nonché dalle generali circostanze economiche e politiche nei rispettivi paesi. L'andamento generale delle quotazioni, in particolare modo di una Borsa valori, può anche essere condizionato da fattori irrazionali, quali fiducia degli investitori, opinioni e speculazioni.

- Rischio d'interesse

Il rischio che i tassi di interesse vigenti sul mercato al momento dell'emissione di uno strumento finanziario possano variare incombano su tutti i tipi di investimento in strumenti finanziari a reddito fisso. Se i tassi di interesse salgono rispetto ai livelli vigenti al momento dell'emissione, i prezzi degli strumenti finanziari a reddito fisso normalmente scendono, mentre se i tassi di interesse scendono, il prezzo di tali strumenti sale. Un tale andamento dei prezzi fa sì che il rendimento corrente degli strumenti finanziari a reddito fisso corrisponda più o meno ai tassi di interesse vigenti sul mercato. Tuttavia le oscillazioni dei prezzi variano in base alle scadenze degli strumenti finanziari a reddito fisso. Infatti una scadenza minore comporta rischi di quotazione minori rispetto agli investimenti in strumenti finanziari a reddito fisso caratterizzati da una scadenza più lunga. Tuttavia, gli strumenti finanziari a reddito fisso a breve scadenza presentano generalmente rendimenti inferiori rispetto a strumenti finanziari a reddito fisso con una scadenza più lunga.

Il prezzo degli strumenti del mercato monetario è esposto tendenzialmente a rischi di quotazione minori per via del breve periodo di scadenza, che ha una durata massima di 397 giorni.

- Rischio paese o di transfer

Il rischio paese o di transfer sussiste quando, ad esempio, un debitore estero, nonostante la sua solvibilità, fornisce prestazioni in ritardo rispetto alle scadenze stabilite o è del tutto inadempiente perché nel suo paese di domicilio il trasferimento delle somme dovute non è possibile o consentito. In tal senso può verificarsi il mancato pagamento di importi di denaro dovuti al Fondo o la corresponsione degli stessi in una valuta non più convertibile a seguito di restrizioni valutarie.

- Investimenti nei mercati emergenti

L'investimento in emerging markets (mercati emergenti) comprende eventualmente rischi particolari, p. es. rischi derivanti da cambiamenti politici, variazioni del corso di cambio, mancanza di controlli di Borsa, regime fiscale, restrizioni a cui sono assoggettati impieghi e rimborsi di capitali investiti all'estero (rischio di transfer) nonché rischi derivanti da mercati dei capitali che, nel confronto internazionale, presentano una capitalizzazione di mercato inferiore e tendono ad essere piuttosto volatili e illiquidi.

- Investimenti in Russia

La politica di investimento del Fondo prevede eventualmente la possibilità di investire in strumenti finanziari di emittenti russi. In tale contesto va precisato che la Borsa valori russa (RTS Stock Exchange) e la Borsa valori di Mosca (MICEX), nell'ambito delle direttive generali della politica di investimento, sono considerati mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, n. (1), lettera a) del Regolamento di Gestione. In attuazione della politica di investimento, il Fondo può investire esclusivamente in strumenti finanziari di emittenti russi ammessi alla quotazione ufficiale o negoziati presso le Borse valori sopra menzionate.

Gli strumenti finanziari custoditi in Russia sono soggetti a determinati rischi collegati al possesso e alla custodia degli stessi, poiché la prova del diritto giuridico su azioni è fornita sotto forma contabile. Ciò significa che la prova di proprietà, contrariamente alla prassi vigente in Europa, è effettuata mediante regi-

strazione nei libri contabili di una società o mediante registrazione presso un organo di registro russo. Poiché tale organo non è effettivamente sottoposto ad alcuna vigilanza statale ed esso non è nemmeno responsabile nei confronti delle banche depositarie, sul Fondo incombe il rischio che la registrazione e quindi il diritto di proprietà degli strumenti finanziari russi possano andare perduti per inawertenza, dolo o frode.

- Rischio di regolamento

Soprattutto nel caso di investimenti in strumenti finanziari non quotati esiste il rischio che il regolamento attraverso un sistema di trasferimento non venga eseguito secondo le aspettative, a seguito di ritardo o inosservanza delle modalità di pagamento o consegna pattuite.

- Rischio emittente e di controparte

L'inadempienza dell'emittente o della controparte può generare delle perdite per il patrimonio del Fondo. Il rischio emittente riguarda gli effetti derivanti da sviluppi particolari nella sfera d'attività dei rispettivi emittenti, i quali influiscono sulla quotazione degli strumenti finanziari parimenti alle tendenze generali dei mercati dei capitali. Anche una selezione accurata dei beni patrimoniali non può escludere che si verifichino delle perdite dovute ad un dissesto finanziario degli emittenti. Il rischio di controparte è quello dell'inadempimento parziale o completo della controparte nell'ambito di un contratto reciproco.

- Rischio di cambio

Qualora il Fondo abbia investito beni patrimoniali in valute diverse da quella di denominazione del Fondo, i proventi, rimborsi e ricavi derivanti da tale investimento saranno corrisposti al Fondo nelle rispettive valute di investimento. Un deprezzamento di tali valute rispetto alla valuta di denominazione del Fondo riduce quindi il valore del Fondo stesso.

- Rischio di custodia

Relativamente alla custodia di beni patrimoniali, soprattutto all'estero, esiste il rischio di insolvenza, violazioni delle norme prudenziali o comportamenti abusivi da parte dell'organo preposto alla custodia o sub-custodia dei beni patrimoniali.

- Rischio di liquidità

Per il Fondo possono essere acquistati anche beni patrimoniali non ammessi alla quotazione ufficiale di Borsa o non negoziati in un mercato regolamentato. Il rischio collegato a un tale acquisto deriva dai premi di illiquidità che possono generare significative oscillazioni dei prezzi dei beni patrimoniali del Fondo e si riflettono in una cedibilità ridotta di tali beni patrimoniali a terzi. Tali problemi possono sorgere altresì per beni patrimoniali ammessi alla quotazione ufficiale di Borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato.

- Rischi giuridici e fiscali

Nel trattamento giuridico e fiscale del Fondo possono verificarsi cambiamenti imprevedibili e non modificabili.

- Rischi collegati all'esercizio dei diritti degli azionisti

La Società di Gestione rappresenta i diritti degli azionisti (diritti di voto) nelle assemblee generali, in proprio o mediante incarico a terzi. La prassi di mercato vigente in alcuni paesi, che prevede il blocco di quantitativi azionari registrati per la partecipazione in assemblea, può comportare una perdita di performance per il Fondo o l'investitore.

- Rischio di variazione della politica di investimento

Il rischio connesso al rispettivo Fondo può mutare qualitativamente a seguito di un'eventuale variazione della politica di investimento concernente la gamma di investimenti consentiti per il rispettivo Fondo.

- Rischio della modifica del grado di rischio

Per l'investitore sussiste il rischio che il grado di rischio attribuito al Fondo possa variare in qualunque momento. Per ulteriori dettagli si rinvia alle disposizioni contenute al paragrafo 15. "Grado di rischio del Fondo".

- Modifiche del prospetto informativo nonché del Regolamento di Gestione e del Regolamento Speciale; liquidazione o fusione

La Società di Gestione si riserva la facoltà di modificare il Regolamento di Gestione e/o il Regolamento Speciale del Fondo, secondo quanto indicato nel Regolamento di Gestione, previo consenso della Banca Depositaria e su autorizzazione dell'organo di vigilanza lussemburghese (cfr. anche l'articolo 15 del Regolamento di Gestione "Variazioni"). Ai sensi del Regolamento di Gestione, la Società può inoltre liquidare completamente il Fondo o effettuare una fusione con un altro fondo da essa gestito o gestito da un'altra società di gestione (cfr. anche l'articolo 12

del Regolamento di Gestione "Durata e liquidazione del Fondo nonché fusione di Fondi"). Per l'investitore sussiste tra l'altro il rischio di non poter realizzare il periodo di detenzione nel Fondo secondo l'orizzonte temporale da lui fissato.

- Rischio di sospensione del rimborso delle quote

I partecipanti possono richiedere alla Società di Gestione il rimborso delle quote in loro possesso in ogni giorno di valutazione. In presenza di situazioni straordinarie, tuttavia, la Società di Gestione può sospendere temporaneamente il rimborso delle quote e rimborsare le quote successivamente, al prezzo valido in quel momento (cfr. anche l'articolo 9 "Sospensione del calcolo del valore per quota" e l'articolo 7 "Rimborso di quote" del Regolamento di Gestione). Tale prezzo può essere inferiore rispetto a quello calcolato prima della sospensione del rimborso delle quote.

La Società di Gestione può essere altresì costretta a sospendere il rimborso quando uno o più fondi, in cui il Fondo detiene delle quote, sospendano a loro volta il rimborso delle quote.

- Rischi connessi alle operazioni con strumenti finanziari derivati

L'acquisto e la vendita di opzioni nonché la stipulazione di contratti a termine o swaps sono connessi ai seguenti rischi:

- Le variazioni di prezzo del valore sottostante possono ridurre il valore del diritto di opzione o del contratto a termine fino a renderlo nullo. Anche le variazioni del valore di un bene patrimoniale sottostante ad uno swap possono provocare delle perdite per il Fondo.
 - L'eventuale conclusione di un'operazione di segno opposto (pareggio) è soggetta a costi.
 - L'effetto leva delle opzioni può influire sul valore del patrimonio del Fondo più dell'acquisto diretto del valore sottostante.
 - Sull'acquisto di opzioni incombe il rischio che l'opzione non venga esercitata perché i prezzi dei valori sottostanti non si sviluppano secondo le aspettative, e che quindi il premio di opzione corrisposto dal Fondo non produca effetti. La vendita di opzioni comporta il rischio che il Fondo sia costretto ad acquistare beni patrimoniali ad un prezzo superiore o a consegnare beni patrimoniali ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Il Fondo subisce una perdita risultante dalla differenza tra i due prezzi al netto del premio di opzione ricevuto.
 - Anche per i contratti a termine sussiste il rischio che il Fondo subisca delle perdite a causa di un andamento inatteso del prezzo di mercato al momento della scadenza del contratto.
- Rischi connessi all'acquisto di quote di fondi comuni di investimento

I rischi connessi alle quote di fondi comuni di investimento acquistate per il Fondo (quote di fondi target) sono strettamente collegati ai rischi dei beni patrimoniali detenuti da tali fondi o alle politiche di investimento perseguite dagli stessi. Tuttavia i rischi menzionati possono essere ridotti grazie alla diversificazione dei beni patrimoniali nei fondi di cui si acquistano le quote nonché mediante la diversificazione nel Fondo stesso.

È possibile che i fondi target perseguano strategie di investimento uguali o tra loro contrapposte. Ciò può portare ad una accumulazione di rischi esistenti e all'annullamento di eventuali opportunità di guadagno.

La Società di Gestione non ha facoltà di esercitare un controllo sulla gestione dei fondi target esterni al gruppo. Le strategie di investimento di tali fondi non devono necessariamente coincidere con le previsioni o le aspettative della Società di Gestione.

15. Grado di rischio del Fondo

L'attuale stima della Società di Gestione, finalizzata alla definizione del grado di rischio del Fondo, è espressa attraverso l'attribuzione del Fondo ad una delle seguenti classi di rischio:

- rischio ridotto
- rischio moderato
- rischio sostenuto
- rischio elevato
- rischio molto elevato, con possibile perdita dell'intero capitale.

L'attribuzione di un Fondo ad una delle classi di rischio si basa su un modello interno che valuta i fattori di rischio del Fondo in relazione alla sua politica di investimento, definita nel presente prospetto informativo, e ai rischi inerenti al Fondo stesso. Tuttavia la valutazione non tiene conto di tutti i potenziali rischi (vedi capitolo 14. "Nota sui rischi") per il Fondo, poiché alcuni dei rischi indicati non esistono soltanto in virtù della politica di inve-

stimento definita nel prospetto informativo, bensì dipendono da altri fattori, come p.es. il rischio inflazione. In base a quanto detto saranno valutati, nel modello interno, soltanto i rischi di seguito elencati: rischio delle quotazioni azionarie (rischio di mercato), rischio di tasso d'interesse, corporate risk (rischio di controparte), rischio di cambio, rischio immobiliare, commodity risk, private equity risk, hedge fund risk, high yield risk, emerging markets risk (rischio paese e rischio di transfer), rischio di settore (rischio di concentrazione), rischio di leva finanziaria (rischio connesso alle operazioni in derivati), rischio di liquidità, rischio di un comportamento avverso al mercato.

L'analisi verte a determinare in quale misura il Fondo sia esposto ai rispettivi fattori di rischio utilizzati. Le varie entità di esposizione confluiscono in una stima volta ad esprimere il grado di rischio del Fondo. Più elevata è l'esposizione verso un determinato fattore di rischio, maggiore è la probabilità che l'andamento di valore del Fondo sia influenzato da tale fattore.

Va inoltre considerato che nell'ambito della relativa valutazione ciascun rischio viene ponderato in misura diversa. La ponderazione e valutazione dei rischi avviene in base a considerazioni relative all'andamento passato. Ciò significa che i rischi contenuti nel Fondo in realtà possono ripercuotersi sulla performance del Fondo stesso più di quanto la stima sul grado di rischio possa suggerire. In particolar modo ciò si verifica quando eventuali rischi contenuti nel Fondo incidono maggiormente in un determinato momento che nel periodo pregresso.

Va altresì tenuto presente che l'assegnazione a una classe di rischio sulla scorta di determinati fattori di rischio emersi in base al modello interno sopra descritto potrebbe non applicarsi correttamente a taluni fondi che presentano una determinata impostazione. In tal senso, i fondi a capitale garantito e quelli a capitale protetto rientrano per esempio nella classificazione dei fondi a rischio moderato. I fondi di tipo absolute return e multi asset vengono invece classificati e assegnati a una classe di rischio in base a un limite di Value-at-Risk. Nel periodo relativo alla fase di risparmio prevista dai piani di risparmio del Fondo, che conducono periodicamente all'acquisto di quote di fondo, generalmente viene attribuita la classe di rischio immediatamente inferiore rispetto a quanto avviene con l'acquisto di un singolo certificato di quota.

Per i motivi di cui sopra occorre osservare che sia la ponderazione dei singoli fattori di rischio sia le esposizioni a ciascun fattore di rischio sono suscettibili di cambiamenti nel corso del tempo a seconda delle circostanze di mercato di volta in volta vigenti. Gli investitori devono pertanto mettere in conto che anche l'appartenenza a una determinata classe di rischio indicata può essere soggetta a cambiamenti. Ciò può verificarsi soprattutto laddove a seguito di nuove circostanze di mercato si imponga nel tempo la necessità di modificare la ponderazione o la valutazione dei singoli fattori di rischio.

La stima espressa mediante il grado di rischio attribuito al Fondo non implica quindi alcuna valutazione relativa alle perdite o agli incrementi di valore che si verificano o si verificheranno realmente.

Nella sezione intitolata "Profilo di rischio e di rendimento" dei KII relativi al Fondo ovvero, se applicabile, all'e classe/i di quote che, in ottemperanza al Regolamento n. 583/2010 della Commissione Europea, sostituiscono gli attuali prospetti informativi semplificati, viene riportato un indicatore sintetico. Questo indicatore contempla una sequenza di categorie di rischio su una scala numerica da 1 a 7. La classificazione su questa scala avviene solo in base alla volatilità. Se non è disponibile una cronologia di dati sufficiente, la volatilità (nota: a seconda della categoria di fondo può accadere che la volatilità venga calcolata in base ad altri dati diversi da quelli storici) deve essere calcolata in base a opportuni modelli d'investimento. L'indicatore viene inoltre integrato da una descrizione esplicativa di quei rischi che sono essenziali ma che non vengono adeguatamente riflessi nell'indicatore.

La stima indicata nella sezione "Profilo del Fondo" in "Grado di rischio del Fondo" a proposito del grado di rischio del Fondo non è comparabile con l'indicazione fornita in "Profilo di rischio e di rendimento" nei KII.

Le principali differenze in breve:

- Diversamente dalla scala da 1 a 7 utilizzata nei KII, la classificazione formulata dalla Società di Gestione nel prospetto informativo si realizza in totale su cinque classi di rischio.
- Di norma, nel prospetto informativo, la Società di Gestione assegna una classe di rischio sulla base di un modello (scoring) che considera determinati fattori di rischio del fondo. La

ponderazione e valutazione di questi rischi è diversa e avviene in base a considerazioni relative all'andamento pregresso. È possibile che venga assegnata una classe di rischio diversa da quella standard, purché ciò sia giustificato e opportunamente segnalato. Nei KII, invece, si tiene conto unicamente della performance passata (volatilità).

- Per via delle due diverse procedure di determinazione del profilo di rischio, rispettivamente nei KII e nel prospetto informativo, anche i rischi da indicare differiscono da un modello all'altro.

NON È POSSIBILE GARANTIRE CHE GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA D'INVESTIMENTO VENGANO EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI.

16. Profilo di rischio dell'investitore tipo

Le raccomandazioni di investimento pubblicate nel quadro dei KII sono formulate sulla base di dati riferiti al passato. Sono stati analizzati diversi periodi ricorrenti al fine di individuare se nella maggioranza dei casi si fosse verificato un risultato d'investimento positivo nel rispettivo periodo di osservazione (senza tenere conto dei costi di emissione o di rimborso e nemmeno delle commissioni di deposito). Di conseguenza, la risultante raccomandazione di investimento può fornire solo un'indicazione e non una vera e propria garanzia di performance positiva futura. A causa degli andamenti del mercato dei capitali, può comunque accadere di subire perdite pur osservando la raccomandazione fornita.

Diversamente, le raccomandazioni per fondi a capitale garantito, fondi a scadenza e fondi con periodi di garanzia prolungati si riferiscono al momento della garanzia, alla scadenza ovvero al termine del periodo di garanzia. La politica di investimento di questi fondi si orienta infatti in base a questi momenti e per esperienza è probabile che l'obiettivo minimo della politica di investimento venga effettivamente conseguito in questi momenti. Nel caso di fondi con periodi di garanzia più brevi, la raccomandazione è formulata in base ai dati storici della combinazione di asset del prodotto.

17. Informazioni generali

Tutti gli avvisi ai partecipanti sono pubblicati nel Granducato del Lussemburgo in Internet alla pagina www.union-investment.com della Società di Gestione, nei casi previsti dalla legge anche in un quotidiano (attualmente "Tageblatt"), salvo la pubblicazione di comunicazioni come sancito nel presente prospetto e nel Regolamento di Gestione. Il prospetto informativo (compresi il Regolamento di Gestione e il Regolamento Speciale), i KII e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso tutti i collocatori e gli agenti incaricati dei pagamenti.

La Società di Gestione ha creato delle procedure per elaborare adeguatamente e con solerzia eventuali reclami dei partecipanti del Fondo. Maggiori informazioni su queste procedure sono disponibili in Internet alla pagina della Società di Gestione oppure possono essere richieste direttamente alla Società di Gestione.

Il contratto di deposito menzionato nel presente prospetto informativo può essere preso in visione gratuitamente presso la Società di Gestione, la Banca Depositaria e tutti gli agenti incaricati dei pagamenti.

Il Fondo può essere liquidato in qualsiasi momento alle condizioni di cui in articolo 12 del Regolamento di Gestione.

La Società di Gestione ha facoltà di modificare il presente prospetto informativo. La Società di Gestione ha altresì facoltà di modificare, in qualunque momento, nell'interesse dei partecipanti in tutto o in parte il Regolamento di Gestione e/o il Regolamento Speciale, previo consenso della Banca Depositaria, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento di Gestione. Tali modifiche saranno rese note ai partecipanti in conformità alle disposizioni di legge. Il controllo dei bilanci di fine anno della Società di Gestione e del patrimonio del Fondo sono effettuati da un revisore, da nominare dalla Società di Gestione.

18. Varie

1. Il Regolamento di Gestione nonché il Regolamento Speciale del Fondo sono governati dalla normativa vigente nel Granducato del Lussemburgo. In particolare, ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Gestione e del Regolamento Speciale, trovano applicazione le disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010. La stessa cosa vale per i rapporti legali tra partecipanti, Società di Gestione e Banca Depositaria.
2. Ogni controversia tra partecipanti, Società di Gestione e Banca Depositaria è rimessa alla giurisdizione del tribunale competente del Granducato del Lussemburgo.

3. Il testo redatto in lingua tedesca del Regolamento di Gestione e del Regolamento Speciale è vincolante, a meno che nel Regolamento Speciale o nel paragrafo "Profilo del Fondo" non sia stato espressamente stabilito altrimenti.
4. A causa di restrizioni imposte dal diritto di vigilanza statunitense, il presente prospetto informativo, le informazioni ivi contenute e tutti i fondi della Union Investment Luxembourg S.A. non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti d'America per o a favore di cittadini statunitensi. Ciò concerne sia persone con cittadinanza statunitense o domiciliate negli Stati Uniti d'America e/o ivi assoggettati ad imposta, sia società di persone e di capitali costituite ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America oppure ai sensi delle leggi di uno Stato Federale, di un territorio o di un possedimento degli Stati Uniti d'America.
5. Ai sensi delle leggi lussemburghesi del 5 aprile 1993 concernenti il settore finanziario (nel testo di volta in volta vigente) e del 12 novembre 2004 concernente la lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento al terrorismo (nel testo di volta in volta vigente) nonché delle circolari della CSSF (in particolare la circolare n. 08/387 del 19 dicembre 2008), tutti i professionisti del settore finanziario devono adottare ogni ragionevole sforzo al fine di impedire che i fondi comuni di investimento siano utilizzati per riciclare capitali e finanziare il terrorismo.

A tal proposito sono obbligati a identificare gli investitori sulla scorta dei documenti di identità ufficiali.

6. In caso di indicazioni errate o incomplete, di fondamentale importanza per la valutazione delle quote, l'acquirente può chiedere alla Società di Gestione o a colui che ha intermedionato la vendita di quote, in qualità di coobbligato in solido, il rimborso delle quote contro restituzione dell'importo pagato. Qualora le quote non siano più in possesso dell'acquirente nel momento in cui questo è venuto a conoscenza dell'incorrettezza o dell'incompletezza delle indicazioni fornite, l'acquirente può chiedere il rimborso della differenza risultante dall'importo da lui pagato in eccesso e il prezzo di rimborso della quota ricevuto al momento della vendita. Il diritto decade dopo un anno dal giorno in cui l'acquirente sia venuto a conoscenza dell'incorrettezza o dell'incompletezza delle indicazioni contenute nel prospetto informativo, e comunque dopo un massimo di 3 anni dalla conclusione del contratto di acquisto.

Regolamento di Gestione

Premessa

Il presente Regolamento di Gestione entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2011.

Il presente Regolamento di Gestione è stato depositato presso il registro delle imprese in Lussemburgo; l'avviso relativo a tale deposito sarà pubblicato nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial"), la gazzetta ufficiale del Granducato del Lussemburgo, il 30 settembre 2011.

Il presente Regolamento di Gestione stabilisce i principi generali per il Fondo UniAsiaPacific istituito e gestito dalla Union Investment Luxembourg S.A. conformemente alla parte prima della Legge lussemburghese emendata del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo del risparmio ("Legge del 17 dicembre 2010") sotto forma di "fonds commun de placement".

Le specifiche caratteristiche del Fondo sono descritte nel Regolamento Speciale del Fondo, nel quale possono essere contenute disposizioni integrative e deroganti rispetto ad alcune disposizioni contenute nel Regolamento di Gestione. La Società di Gestione elabora inoltre per il Fondo un capitolo riassuntivo dal titolo "Profilo del Fondo" contenente indicazioni attuali e specifiche. Tale capitolo costituisce parte integrante del prospetto informativo. Viene inoltre redatto un documento con le informazioni chiave per gli investitori ("KII").

I possessori delle quote partecipano al Fondo ciascuno con gli stessi diritti e in proporzione al numero di quote possedute.

Il Regolamento di Gestione e il Regolamento Speciale costituiscono congiuntamente le condizioni contrattuali applicabili al Fondo.

Articolo 1 Fondo

1. Il Fondo è costituito sotto forma di fondo comune di investimento giuridicamente autonomo ("fonds commun de placement") di strumenti finanziari e altri valori patrimoniali ("patrimonio del Fondo"), che è gestito nell'osservanza del principio della ripartizione del rischio. Il patrimonio del Fondo, al netto delle passività ad esso imputabili ("patrimonio netto del Fondo"), deve raggiungere, entro sei mesi dall'autorizzazione ricevuta, il controvalore minimo di EUR 1 250 000. Il Fondo è gestito dalla Società di Gestione. I beni facenti parte del patrimonio del Fondo sono custoditi dalla Banca Depositaria.
2. I diritti e i doveri spettanti per contratto ai partecipanti del Fondo ("partecipanti"), alla Società di Gestione e alla Banca Depositaria sono disciplinati nel Regolamento di Gestione e nel Regolamento Speciale del Fondo, entrambi redatti dalla Società di Gestione con l'approvazione della Banca Depositaria.

L'acquisto di una quota comporta l'accettazione implicita del Regolamento di Gestione e del Regolamento Speciale del Fondo nonché di tutte le relative modifiche ad essi apportate.

Articolo 2 Società di Gestione

1. La Società di Gestione è la Union Investment Luxembourg S.A. ("Società di Gestione").
2. La Società di Gestione gestisce il Fondo in nome proprio, e tuttavia esclusivamente nell'interesse di, e collettivamente per, i partecipanti. Il potere di gestione si estende all'esercizio di tutti i diritti indirettamente o direttamente collegati al patrimonio del Fondo.
3. La Società di Gestione elabora la politica di investimento del Fondo, tenendo conto dei limiti di investimento di legge e contrattuali. Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione può affidare l'incarico di attuare la politica di investimento giornaliera ad uno o a più dei suoi membri, come pure ad altre persone fisiche o giuridiche.
4. La Società di Gestione, sotto la propria responsabilità, può avvalersi della collaborazione di professionisti consulenti per gli investimenti, in particolare può ricorrere alla consulenza di una commissione di esperti. I costi relativi sono a carico della Società di Gestione, salvo che nel Regolamento Speciale del Fondo non sia stato stabilito altrimenti.
5. La Società di Gestione predispone una procedura di gestione dei rischi che le permette di monitorare e quantificare, in qualunque momento, il rischio connesso alle posizioni di in-

vestimento e la quota di rischio complessivo ascrivibile al portafoglio d'investimento dei rispettivi fondi da essa gestiti. La Società di Gestione riferisce a cadenza regolare alla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") sulla procedura di gestione dei rischi adottata.

A tal proposito, la Società di Gestione monitora i propri fondi per accertarne la conformità con i requisiti normativi e di vigilanza vigenti e applicabili.

Nel quadro della procedura di gestione dei rischi, la Società di Gestione si avvale di metodi adatti a garantire che il rischio complessivo connesso agli strumenti derivati dei fondi gestiti non superi il valore netto complessivo dei rispettivi portafogli.

A questo scopo, la Società di Gestione adotta i seguenti metodi:

- **Commitment Approach:**
Il metodo "Commitment Approach" prevede di convertire le posizioni in strumenti finanziari derivati nei corrispondenti valori sottostanti equivalenti attraverso un approccio delta.
Questo approccio considera anche gli effetti di compensazione (netting) e di copertura (hedging) tra strumenti finanziari derivati e i loro valori sottostanti e la somma finale non può superare il valore netto d'inventario del fondo.
- **Approccio VaR:**
L'indicatore Value-at-Risk (VaR) è elaborato su base matematico-statistica e stima il massimo potenziale di perdita di un portafoglio nell'arco di un determinato periodo, con un certo livello di confidenza.
 - **Approccio VaR relativo:**
In un approccio VaR relativo, il VaR del fondo non può superare di oltre il doppio il VaR di un portafoglio di riferimento. Il portafoglio di riferimento è sostanzialmente una rappresentazione fedele della politica di investimento del fondo.
 - **Approccio VaR assoluto:**
In un approccio VaR assoluto, il VaR del fondo non può superare il limite definito dalla Società di gestione.

Qualora per il calcolo del rischio complessivo connesso agli strumenti derivati la Società di Gestione adotti gli approcci VaR, la Società calcola anche la somma dei valori nominali ovvero dei valori equivalenti di tutti gli strumenti derivati rilevanti e ne stima un valore medio atteso (effetto leva). In base alle condizioni di mercato di volta in volta vigenti, questo valore stimato può differire dal valore reale ed essere superato per eccesso o per difetto. L'investitore non deve utilizzare questa indicazione per trarre conclusioni sul grado di rischio del Fondo.

In "Profilo del Fondo" si forniscono informazioni su: il metodo utilizzato per determinare il rischio complessivo connesso agli strumenti derivati e, se applicabile, il patrimonio di confronto e il calcolo del valore medio atteso della somma dei valori nominali ovvero equivalenti di tutti gli strumenti derivati rilevanti dei fondi gestiti.

Mediante la procedura di gestione dei rischi adottata, la Società di Gestione verifica altresì che la copertura sia sufficiente a far fronte alle obbligazioni future derivanti dalle operazioni in strumenti finanziari derivati.

La Società di Gestione effettua inoltre una valutazione al fair value degli strumenti derivati OTC con un grado di precisione adeguato e nel corso dell'intera durata degli stessi.

La Società di Gestione calcola inoltre gli importi in riferimento ai limiti di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dal n. (1) al n. (5) del Regolamento di Gestione adottando il su descritto Commitment Approach.

6. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dalla CSSF, la Società di Gestione utilizzerà tecniche e strumenti aventi come oggetto strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario a condizione che tale utilizzo sia finalizzato ad una gestione efficiente dei portafogli.

Qualora queste transazioni comportino l'utilizzo di strumenti derivati, le condizioni e i limiti devono essere conformi alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010.

Nell'ambito di tali transazioni, la Società di Gestione non potrà, in nessun caso, derogare dagli obiettivi di investimento del Fondo.

Articolo 3 Banca Depositaria

1. La Banca Depositaria del Fondo è indicata nel Regolamento Speciale.
2. La Banca Depositaria è incaricata della custodia dei beni del Fondo. I diritti e i doveri della Banca Depositaria sono disciplinati dalle disposizioni di legge, dal Regolamento di Gestione, dal Regolamento Speciale del Fondo e dal contratto di nomina della Banca Depositaria stipulato per il Fondo, nei testi di volta in volta vigenti.

La Banca Depositaria ha diritto ad un compenso secondo quanto stabilito nel Regolamento Speciale del Fondo, il quale è prelevato dai conti del Fondo soltanto previo assenso della Società di Gestione; sono fatti salvi gli altri costi da versare a carico del Fondo elencati all'articolo 13 del Regolamento di Gestione e nel Regolamento Speciale del Fondo.

3. Tutti gli strumenti finanziari e gli altri beni del Fondo sono custoditi dalla Banca Depositaria in conti e depositi separati, dei quali si può disporre solo in conformità alle disposizioni del Regolamento di Gestione e del Regolamento Speciale del Fondo. La Banca Depositaria, sotto la propria responsabilità e con l'approvazione della Società di Gestione, può incaricare terzi, in particolare altre banche e casse di compensazione, della custodia di strumenti finanziari e di altri beni.
4. Nei limiti delle disposizioni di legge la Banca Depositaria è autorizzata e obbligata, in nome proprio,
 - a) a far valere i diritti dei partecipanti nei confronti della Società di Gestione o di una precedente Banca Depositaria, ove esistente;
 - b) a fare opposizione contro procedimenti esecutivi intentati da terzi, e a procedere nel caso in cui tali procedimenti mirino a far valere pretese, per le quali il patrimonio del Fondo non può essere chiamato a rispondere.
5. La Banca Depositaria è tenuta a seguire le direttive della Società di Gestione, a meno che tali direttive siano in contrasto con la legge, il Regolamento di Gestione, il Regolamento Speciale o il prospetto informativo del Fondo, nei testi di volta in volta vigenti.
6. La Società di Gestione e la Banca Depositaria possono recedere in ogni momento dal mandato di Banca Depositaria, come previsto dal rispettivo contratto di deposito. In caso di recesso, la Società di Gestione è tenuta a conferire un nuovo incarico di deposito, entro due mesi, ad un'altra banca, con l'approvazione della competente autorità di vigilanza; in mancanza di tale nuovo incarico, il recesso del mandato comporta necessariamente la liquidazione del Fondo. Fino alla nomina della nuova Banca Depositaria, la Banca Depositaria in carica continuerà a svolgere tutti i doveri, a tutela degli interessi dei partecipanti.

Articolo 4 Direttive generali della politica di investimento

Gli obiettivi e la specifica politica di investimento del Fondo sono stabiliti sulla base delle seguenti disposizioni generali. Ad integrazione di, o in deroga a, tali disposizioni trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento Speciale del Fondo.

1. (1) Gli investimenti del Fondo possono contemplare esclusivamente una o più delle seguenti tipologie di strumenti di investimento:
 - a) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
 - b) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato di uno stato membro, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
 - c) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario ufficialmente quotati in una Borsa valori di uno stato non appartenente all'Unione europea o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, pur-

ché siano quotati o negoziati in mercati delle regioni geografiche di seguito elencate:

- America del Nord
- America del Sud
- Australia (compresa Oceania)
- Africa
- Asia
- e/o
- Europa.

Tra gli strumenti finanziari rientrano i titoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 34 della Legge del 17 dicembre 2010. In particolare sono considerati strumenti finanziari ai sensi della definizione precedente le quote di organismi di investimento collettivo chiusi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, n. 2., lettere a e b della Direttiva 2007/16/CE o all'articolo 2 del decreto del Granducato del Lussemburgo dell'8 febbraio 2008, emanato in attuazione della Direttiva CE menzionata.

d) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione purché:

- nelle condizioni di emissione sia contenuto l'impegno a presentare domanda per l'ammissione alla quotazione ufficiale presso una Borsa valori o per la negoziazione degli stessi in un mercato regolamentato, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante e purché tali strumenti siano ufficialmente quotati o negoziati in mercati ubicati nelle regioni geografiche di seguito indicate:
 - America del Nord
 - America del Sud
 - Australia (compresa Oceania)
 - Africa
 - Asia
 - e/o
 - Europa

e

- purché tale ammissione sia ottenuta entro e non oltre un anno dalla data di emissione di tali strumenti.

e) quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e/o di altri organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR") ai sensi dell'articolo 1, n. (2), lettere a) e b) della Direttiva 2009/65/CE a prescindere che abbiano o meno sede legale in uno stato membro, purché:

- tali altri OICR siano stati autorizzati conformemente a disposizioni normative tali da essere sottoposti a una vigilanza ritenuta dalla CSSF equivalente a quella prevista dal diritto comunitario e purché sussista una sufficiente garanzia di cooperazione tra le autorità;
- il grado di tutela dei partecipanti di tali altri OICR sia equivalente al grado di tutela dei partecipanti di un OICVM e, in particolare, le disposizioni circa la custodia separata del patrimonio del Fondo, l'assunzione e la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di strumenti finanziari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE;
- l'attività degli altri OICR sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione sulle attività e passività, i proventi e le transazioni realizzati nel periodo di riferimento degli stessi;
- gli OICVM o tali altri OICR di cui si intende acquistare le quote possano investire al massimo il 10% del proprio patrimonio, conformemente al rispettivo regolamento di gestione ovvero al rispettivo statuto, in quote di altri OICVM o OICR;

f) depositi a vista o depositi vincolati rimborsabili con una scadenza non superiore a 12 mesi presso istituti di credito, a condizione che la sede legale di tali istituti si trovi in uno stato membro o, qualora tale sede sia ubicata in uno stato terzo, tali istituti siano sottoposti a norme di vigilanza considerate dalla CSSF equivalenti a quelle del diritto comunitario;

g) strumenti finanziari derivati ("derivati"), compresi strumenti equivalenti regolati in contanti, se negoziati su uno dei mercati regolamentati indicati alle precedenti lettere a), b) e c) o strumenti finanziari derivati negoziati fuori Borsa ("derivati OTC") a condizione che

- i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41, comma (1) della Legge 17 dicembre 2010 oppure indici finanziari, tassi di interesse,

tassi di cambio o valute nei quali al Fondo sia consentito investire conformemente agli obiettivi di investimento indicati negli atti costitutivi dello stesso;

- nelle operazioni con derivati OTC le controparti siano rappresentate da istituti sottoposti a vigilanza appartenenti ad una delle categorie riconosciute dalla CSSF e
- i derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere ceduti al fair value, liquidati o pareggiati mediante un'operazione di segno opposto, su iniziativa del Fondo e in qualunque momento.

h) strumenti del mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato rientranti nella definizione dell'articolo 1 della Legge del 17 dicembre 2010 a condizione che l'emissione o l'emittente stesso di tali strumenti siano sottoposti alle disposizioni sulla tutela dei depositi e dei depositanti e purché:

- siano emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno stato terzo o, qualora tale stato sia uno stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o un organismo internazionale di diritto pubblico ai quali appartenga almeno uno stato membro, oppure
- siano emessi da una società i cui strumenti finanziari siano negoziati sui mercati regolamentati indicati alle precedenti lettere a), b) e c), oppure
- siano emessi o garantiti da un istituto, il quale sia sottoposto a una vigilanza secondo i criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che secondo il parere della CSSF sia sottoposto a, e rispetti, disposizioni di vigilanza altrettanto severe come quelle del diritto comunitario, oppure
- siano emessi da altri emittenti che rientrano in una delle categorie consentite dalla CSSF purché agli investimenti in tali strumenti si applichino disposizioni sulla tutela degli investitori equivalenti a quelle menzionate alla prima, seconda e terza voce e purché l'emittente sia o una società con un patrimonio netto non inferiore a dieci milioni di euro (EUR 10 000 000), che redige e pubblica il bilancio annuale secondo le disposizioni della quarta Direttiva 78/660/CEE, o sia un soggetto giuridico all'interno di un gruppo industriale costituito da una o più società quotate in Borsa il quale sia dedito al finanziamento di tale gruppo, o sia un soggetto giuridico dedito al finanziamento dell'underlying delle passività con strumenti finanziari mediante l'utilizzo di una linea creditizia concessa da una banca.

(2) Tuttavia il Fondo non può:

- a) investire più del 10% del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati al n. (1);
- b) acquistare metalli preziosi o certificati sugli stessi.

Il Fondo può detenere disponibilità liquide a titolo accessorio.

2. Limiti di investimento

(1) Fino al 10% del patrimonio netto del Fondo può essere investito in strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. Il Fondo non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto in depositi presso uno stesso emittente. Il rischio di perdita nelle operazioni con derivati OTC, effettuate per conto del Fondo, non può superare il 10% del patrimonio netto del Fondo, se il contraente è un istituto di credito ai sensi dell'articolo 41, comma (1), lettera f) della Legge del 17 dicembre 2010. In tutti gli altri casi il limite massimo è fissato al 5% del patrimonio netto del Fondo.

(2) Il valore complessivo degli strumenti finanziari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti presso i quali il Fondo investe rispettivamente più del 5% del proprio patrimonio netto non può essere superiore al 40% di tale patrimonio. Tale limite non si applica a depositi presso istituti finanziari sottoposti a vigilanza né a operazioni con derivati OTC perfezionate con tali istituti.

A prescindere dal limite massimo di cui al n. (1), il Fondo non può combinare i seguenti strumenti se da ciò consegue un investimento superiore al 20% del proprio patrimonio netto presso uno stesso istituto:

- strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario emessi da tale istituto
- depositi costituiti presso tale istituto o
- derivati OTC acquistati da questo istituto

(3) Il limite massimo di investimento di cui al n. (1), primo periodo è elevato ad un massimo del 35% qualora gli strumenti finanziari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno stato membro o dai rispettivi enti territoriali, da uno stato terzo o da un organismo internazionale di diritto pubblico del quale facciano parte uno o più stati membri.

(4) Il limite massimo di investimento di cui al n. (1), primo periodo è elevato ad un massimo del 25% per determinate obbligazioni emesse da istituti di credito che abbiano la loro sede statutaria in uno stato membro e siano soggetti, a norma di legge, ad una particolare vigilanza pubblica ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni. In particolare, i ricavi derivanti dalle emissioni di tali obbligazioni devono, conformemente alle norme di legge, essere investiti in beni patrimoniali che durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni coprano sufficientemente i debiti che ne derivano e che in caso di insolvenza dell'emittente siano destinati prioritariamente alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi.

Qualora il Fondo investa più del 5% del proprio patrimonio netto in obbligazioni ai sensi del precedente n. (1), emesse dallo stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% del patrimonio netto del Fondo.

(5) Gli strumenti finanziari e gli strumenti del mercato monetario di cui al n. (3) e n. (4) non rientrano nel calcolo per la definizione dei limiti di investimento del 40% previsti dal n. (2).

I limiti di investimento di cui ai n. (1), (2), (3) e (4) non possono essere cumulati. Ne consegue che gli investimenti in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente o in depositi o strumenti derivati presso questo stesso emittente effettuati conformemente ai n. (1), (2), (3) e (4) non possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto del Fondo.

Nell'ambito del calcolo per l'osservanza dei limiti di investimento previsti in paragrafo 2 del presente articolo, rientrano nella definizione di uno stesso emittente le società che per la redazione del bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 83/349/CEE o secondo gli standard di contabilità internazionalmente riconosciuti appartengono allo stesso gruppo industriale.

Il Fondo può cumulare fino ad un massimo del 20% del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo industriale.

(6) Gli investimenti in strumenti finanziari derivati sono computati nei limiti di cui ai precedenti n. da (1) a (5) ad esclusione dei derivati su indici.

3. (1) Fatti salvi i limiti di investimento indicati al paragrafo 6, i limiti massimi di cui al paragrafo 2 per gli investimenti in azioni e/o strumenti obbligazionari di uno stesso emittente sono elevati a un massimo del 20%, se l'obiettivo della strategia di investimento del Fondo, secondo quanto esposto negli atti costitutivi dello stesso, è quello di replicare un determinato indice azionario od obbligazionario riconosciuto dalla CSSF, tuttavia a condizione che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti una base di riferimento adeguata per il mercato di riferimento,
- l'indice venga pubblicato in modo adeguato.

(2) Il limite di investimento di cui al n. (1) è elevato al 35% nei casi in cui si verificano condizioni di mercato straordinarie, in particolare sui mercati regolamentati sui quali prevalgono taluni strumenti finanziari o taluni strumenti del mercato monetario. L'investimento fino a questo limite massimo è ammesso soltanto con riferimento ad un unico emittente.

4. **In deroga al paragrafo 2, il Fondo può investire, in osservanza del principio della ripartizione del rischio, fino al 100% del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea o dai rispettivi enti territoriali, da uno stato membro**

dell'OCSE o da organismi internazionali di diritto pubblico, dei quali faccia parte almeno uno stato membro dell'Unione europea.

Il rispettivo Fondo deve detenere in portafoglio strumenti finanziari emessi nell'ambito di almeno sei emissioni diverse e il valore degli strumenti finanziari di una stessa emissione non dovrà superare il 30% del patrimonio netto del Fondo.

5. (1) Il Fondo può acquistare quote di altri OICVM e/o di altri OICR ai sensi dell'Articolo 41 comma (1) lettera e) della Legge del 17 dicembre 2010, purché non più del 20% del proprio patrimonio netto risulti investito in quote di uno stesso OICVM o altro OICR.

Per l'applicazione di questo limite di investimento, ogni comparto di un OICR multicomparto conta come unico emittente, purché sia garantito il principio di separazione delle passività dei singoli comparti nei confronti di terzi.

- (2) Gli investimenti in quote di OICR diversi da OICVM non dovranno superare complessivamente il 30% del patrimonio netto del Fondo.

Qualora il Fondo investa in quote di un altro OICVM e/o di altri OICR, i beni patrimoniali del rispettivo OICVM e/o degli altri OICR non sono considerati ai fini dei limiti massimi di cui all'articolo 43 della Legge del 17 dicembre 2010.

- (3) Qualora il Fondo investa in quote di altri OICVM e/o di altri OICR gestiti direttamente o indirettamente dalla Società di Gestione stessa o da altra società collegata con la Società di Gestione per via di un'amministrazione o di un controllo comuni o di una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, la Società di Gestione o l'altra società non potranno applicare commissioni per la sottoscrizione o per il rimborso di quote di questi altri OICVM od OICR da parte del Fondo.

Se il Fondo investe una parte considerevole del proprio patrimonio in altri OICVM e/o altri OICR, il suo prospetto deve fornire informazioni sulle commissioni di gestione massime applicabili dal Fondo stesso e dagli altri OICVM e/o altri OICR in cui il Fondo intende investire. Nella propria relazione annuale l'OICVM comunica la percentuale delle commissioni di gestione massime che il Fondo, da una parte, e gli OICVM o gli altri OICR in cui investe il Fondo, dall'altra, devono sostenere.

6. (1) Per nessuno dei fondi comuni di investimento da essa gestiti, soggetti all'applicazione della parte I della Legge del 17 dicembre 2010, la Società di Gestione potrà acquistare azioni con un diritto di voto che le permetterebbe di esercitare un'influenza sostanziale sulla gestione della società emittente.

- (2) Inoltre, la Società di Gestione può acquistare per il Fondo al massimo:

- il 10 % di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- il 10% di obbligazioni di uno stesso emittente;
- 25 % di quote di uno stesso OICVM e/o di un altro OICR ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge del 17 dicembre 2010;
- il 10% di strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti di investimento di cui alla seconda, terza e quarta voce possono non essere rispettati al momento dell'acquisto, qualora l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto delle quote emesse non sia calcolabile al momento dell'acquisto.

- (3) I n. (1) e (2) non trovano applicazione:

- (a) su strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti territoriali;
- (b) su strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato non membro dell'Unione europea;
- (c) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali con carattere di diritto pubblico dei quali facciano parte uno o più stati membri dell'Unione europea;
- (d) su azioni detenute dal Fondo nel capitale di società di uno stato terzo al di fuori dell'Unione europea, le quali investono il loro patrimonio principalmente in strumenti finanziari di emittenti che hanno sede legale in quello stato, qualora, per via delle norme di leg-

ge di quello stato, una tale partecipazione rappresenti per il Fondo l'unico modo per investire in strumenti finanziari di emittenti con sede legale in quello stato terzo. Tale deroga è valida soltanto a condizione che la società dello stato terzo esterno all'Unione europea non superi nell'ambito della sua politica di investimento i limiti indicati agli articoli 43 e 46 nonché all'articolo 48, comma (1) e (2) della Legge del 17 dicembre 2010. In caso di superamento dei limiti previsti dagli articoli 43 e 46 della Legge del 17 dicembre 2010 trova applicazione analogica l'articolo 49 della Legge del 17 dicembre 2010.

7. (1) Nell'esercizio di diritti di opzione legati a strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario facenti parte del proprio patrimonio, il Fondo non deve necessariamente rispettare i limiti di investimento di cui al presente capitolo.

Fatta salva l'esigenza di rispettare il principio della ripartizione del rischio, gli OICVM di nuova istituzione possono derogare dalle disposizioni di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 della Legge del 17 dicembre 2010 per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione.

- (2) Nel caso in cui i limiti di investimento di cui al n. (1) siano superati dal Fondo involontariamente o a seguito dell'esercizio di diritti di acquisto, nell'ambito della vendita di beni patrimoniali il Fondo opererà prioritariamente per ristabilire la situazione di normalità, allo scopo di salvaguardare gli interessi dei partecipanti.

8. (1) Né la Società di Gestione, né la Banca Depositaria possono assumere crediti per conto del Fondo.

Tuttavia il Fondo può acquistare valute straniere nell'ambito di prestiti back to back.

- (2) In deroga al n. (1), i crediti a carico del Fondo possono essere assunti entro un limite massimo del 10% del suo patrimonio netto a condizione che tale assunzione di crediti sia effettuata soltanto per periodi di tempo provvisori.

9. (1) Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 42 della Legge del 17 dicembre 2010, né la Società di Gestione né la Banca Depositaria possono concedere crediti o assumere impegni fideiussori a favore di terzi per conto del Fondo.

- (2) Quanto disposto al n. (1) non impedisce ai citati organismi di acquistare strumenti finanziari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui in paragrafo 1 n. (1) lettere e, g) e h) non interamente liberati.

10. Alla Società di Gestione e alla Banca Depositaria non è consentito effettuare per conto del Fondo vendite allo scoperto di strumenti finanziari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, n. (1), lettere e, g) ed h).

Il patrimonio del Fondo non può essere concesso in pegno, costituito in garanzia, ceduto o in qualsiasi altro modo soggetto a vincoli, salvo per assunzioni di crediti ai sensi del paragrafo 8, n. (2) o per garanzie volte ad adempiere alle obbligazioni di pagamento di margini o ulteriori margini nell'ambito delle liquidazioni di operazioni con strumenti finanziari.

Articolo 5 Quote del Fondo e classi di quote

1. Le quote del Fondo sono rappresentate da quote di partecipazione e attestata da certificati cumulativi al portatore, salvo quanto diversamente indicato nel Regolamento Speciale del Fondo. Gli investitori non hanno diritto a chiedere e ottenere la consegna di certificati.

2. Tutte le quote del Fondo hanno per principio gli stessi diritti e partecipano, a partire dal giorno della loro emissione, nel medesimo modo a proventi, utili di borsa e proventi derivanti dalla liquidazione della rispettiva classe di quote.

3. Il Regolamento Speciale del Fondo può prevedere, per il Fondo, l'emissione di diverse classi di quote dotate di specifiche caratteristiche, ad esempio in merito all'utilizzo dei proventi, alla commissione di gestione e di emissione o ad altre caratteristiche.

Altri particolari concernenti le classi di quote saranno indicati eventualmente nel rispettivo Regolamento Speciale del Fondo.

Qualora, all'atto della sottoscrizione di quote appartenenti a classi destinate esclusivamente a partecipanti istituzionali, un partecipante si attribuisca la posizione di investitore istituzionale simulando dati oggettivamente o soggettivamente

falsi od omettendo fatti rispondenti al vero, e persista in tale condotta, oppure qualora un partecipante perda la posizione di investitore istituzionale senza restituire immediatamente le quote sottoscritte, egli sarà tenuto a risarcire il Fondo per qualsiasi danno che ne consegue, patrimoniale o fiscale.

Qualora un investitore non possieda più i requisiti richiesti agli investitori istituzionali, la Società di Gestione ha facoltà di procedere senza preavviso al riacquisto forzato di tutte le quote detenute da tale investitore o di ordinarne il riacquisto.

4. L'emissione e il rimborso di quote nonché l'esecuzione di pagamenti su quote o su cedole di pagamento dei proventi sono effettuati presso la Società di Gestione, la Banca Depositaria nonché presso gli agenti incaricati dei pagamenti.

5. Qualora per il Fondo siano costituite più classi di quote, il calcolo del valore per quota (articolo 8) per ciascuna classe di quote è effettuato ripartendo il valore del patrimonio del Fondo appartenente ad una classe per il numero di quote di tale classe in circolazione al giorno di negoziazione.

Articolo 6 Emissione di quote e limitazione dell'emissione di quote

1. L'emissione di quote avviene al prezzo stabilito nel Regolamento Speciale del Fondo e alle condizioni ivi indicate. Al momento dell'emissione di quote del Fondo, la Società di Gestione è tenuta a rispettare le leggi e la normativa vigente in tutti i paesi nei quali tali quote sono offerte in sottoscrizione.

2. La Società di Gestione può, in ogni momento e a propria discrezione, rigettare una o più richieste di sottoscrizione per il Fondo oppure limitare temporaneamente, sospendere o interrompere definitivamente l'emissione di quote, nella misura in cui ciò risulti necessario per salvaguardare gli interessi della totalità dei partecipanti, per tutelare la Società di Gestione o il Fondo, nell'interesse della politica di investimento nonché nel caso siano compromessi gli obiettivi specifici di investimento del Fondo.

3. L'accettazione delle richieste di sottoscrizione avviene in ogni giorno che sia al contempo giorno lavorativo bancario e giorno di borsa a Francoforte sul Meno ("giorno di negoziazione"). L'acquisto di quote avviene di regola al prezzo di emissione del rispettivo giorno di negoziazione.

Le richieste di sottoscrizione di quote pervenute entro e non oltre le ore 16.00 (orario del Lussemburgo) di un giorno di negoziazione presso la Società di Gestione sono processate sulla base del valore per quota vigente nel medesimo giorno di negoziazione. Il calcolo del valore per quota relativo ad un giorno di negoziazione è effettuato nel giorno di valutazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, cosicché il computo per gli investitori è effettuato altresì in quel giorno di valutazione.

Le richieste di sottoscrizione pervenute successivamente alle ore 16.00 (orario del Lussemburgo) di un giorno di negoziazione si considerano pervenute il giorno di negoziazione successivo e sono processate sulla base del valore per quota del giorno di negoziazione successivo. Poiché il calcolo del valore per quota per il giorno di negoziazione successivo è però effettuato soltanto il giorno di valutazione successivo, anche il computo per gli investitori in questo caso è effettuato soltanto il giorno di valutazione successivo.

La Società di Gestione garantisce in ogni caso che le quote saranno emesse sulla base di un valore per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della richiesta di sottoscrizione.

4. Il prezzo di emissione deve essere corrisposto entro tre giorni di valutazione successivi al rispettivo giorno di negoziazione, nella valuta del Fondo.

5. Le quote sono assegnate senza indugio dalla Banca Depositaria, per conto della Società di Gestione, dopo l'incasso del prezzo di emissione presso la Banca Depositaria.

6. La Banca Depositaria restituirà, senza indugio e senza interessi, pagamenti ricevuti per richieste di sottoscrizione non accolte.

7. La Società di Gestione può accettare, a propria discrezione, sottoscrizioni di quote dietro prestazioni in natura, per il valore completo o parziale della sottoscrizione stessa. In tal caso la prestazione in natura deve essere compatibile con la politica e i limiti di investimento del Fondo. Tali prestazioni saranno inoltre oggetto di revisione da parte del revisore incaricato dalla Società di Gestione.

Articolo 7 Rimborso di quote

1. I partecipanti del Fondo hanno il diritto di richiedere, in qualunque momento, il rimborso delle quote possedute al prezzo di rimborso stabilito nel Regolamento Speciale del Fondo e alle condizioni ivi indicate. Tale rimborso può avvenire solo in un giorno di negoziazione.
2. L'accettazione delle richieste di rimborso avviene in ogni giorno di negoziazione. Il rimborso delle quote avviene di regola al prezzo di rimborso vigente nel rispettivo giorno di negoziazione.

Le richieste di rimborso di quote pervenute entro e non oltre le ore 16.00 (orario del Lussemburgo) di un giorno di negoziazione presso la Società di Gestione sono processate sulla base del valore per quota del medesimo giorno di negoziazione. Il calcolo del valore per quota relativo ad un giorno di negoziazione è effettuato nel giorno di valutazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, cosicché il computo per gli investitori è effettuato altresì in quel giorno di valutazione.

Le richieste di rimborso pervenute successivamente alle ore 16.00 (orario del Lussemburgo) di un giorno di negoziazione si considerano pervenute il giorno di negoziazione successivo e sono processate sulla base del valore per quota del giorno di negoziazione successivo. Poiché il calcolo del valore per quota per il giorno di negoziazione successivo è però effettuato soltanto il giorno di valutazione successivo, anche il computo per gli investitori in questo caso è effettuato soltanto il giorno di valutazione successivo.

La Società di Gestione garantisce in ogni caso che le quote saranno rimborsate sulla base di un valore per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della richiesta di rimborso.

3. Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro tre giorni di valutazione successivi al rispettivo giorno di negoziazione, salvo diversa disposizione nel Regolamento Speciale.
4. La Società di Gestione ha facoltà, previa autorizzazione da parte della Banca Depositaria, di evadere rimborsi di notevole entità, che non possono essere soddisfatti con disponibilità liquide e tramite accensioni di crediti consentite al Fondo, solo dopo aver provveduto a vendere, senza indugio, valori patrimoniali del Fondo in quantità adeguata. Gli investitori che abbiano richiesto il rimborso delle loro quote saranno immediatamente messi a conoscenza, in forma adeguata, di un'eventuale sospensione come pure del ripristino delle attività di rimborso.
5. La Banca Depositaria è obbligata al pagamento solo a condizione che disposizioni di legge, p. es. riguardanti norme valutarie, o altre circostanze non modificabili dalla stessa Banca Depositaria non impediscano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.
6. La Società di Gestione può, per il Fondo, riacquistare unilateralmente delle quote dietro pagamento del prezzo di rimborso, allorché ciò rientri nell'interesse della totalità dei partecipanti o sia a tutela della Società di Gestione o del Fondo.
7. La Società di Gestione può accettare, a propria discrezione e su richiesta dell'investitore, rimborsi di quote dietro prestazioni in natura. In tal caso, i rimborsi non devono avere effetti negativi sugli altri investitori e saranno oggetto di revisione da parte del revisore incaricato dalla Società di Gestione.

Articolo 8 Calcolo del valore per quota

1. Il valore unitario della quota ("valore per quota") è espresso nella valuta di denominazione del Fondo ("valuta del Fondo") stabilita nel Regolamento Speciale.

Tale valore viene calcolato, sotto il controllo della Banca Depositaria, dalla Società di Gestione o da un terzo ente incaricato dalla stessa Società di Gestione, il primo giorno – che sia nel contempo giorno lavorativo bancario e giorno di borsa a Francoforte sul Meno - successivo ad un giorno di negoziazione ("giorno di valutazione"). Il calcolo è eseguito ripartendo il patrimonio netto del Fondo per il numero di quote del Fondo in circolazione al giorno di negoziazione.

2. Il valore del patrimonio netto del Fondo è calcolato secondo i seguenti principi:
 - a) Il valore di strumenti finanziari, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati (derivati) e altri investimenti ufficialmente quotati in una Borsa corrispondente all'ultima quotazione negoziabile disponibile, e adatta a garantire una valutazione affidabile, del giorno di borsa antecedente a quello di valutazione. Nel caso di strumenti finanziari, di strumenti del mercato monetario, di stru-

menti finanziari derivati (derivati) e di altri investimenti quotati ufficialmente in più borse è rilevante la Borsa con la maggior liquidità.

- b) Il valore degli strumenti finanziari, degli strumenti del mercato monetario, degli strumenti finanziari derivati (derivati) e di altri investimenti non ufficialmente quotati in Borsa, ma negoziati su un altro mercato regolamentato, è determinato sulla base di una quotazione che non sia inferiore al corso denaro e non superiore al corso lettera del giorno di negoziazione antecedente a quello di valutazione e che la Società di Gestione ritiene essere la migliore quotazione alla quale gli strumenti finanziari, gli strumenti del mercato monetario, gli strumenti finanziari derivati (derivati) e gli altri investimenti possano essere venduti.
 - c) Azioni/quote di altri OICVM e/o OICR sono di regola valutate all'ultimo prezzo di rimborso stabilito prima del giorno di valutazione o all'ultima quotazione disponibile atta a garantire una valutazione affidabile.
 - d) Gli strumenti finanziari derivati non ufficialmente quotati in una Borsa e non negoziati in un altro mercato regolamentato (derivati OTC) vengono valutati in modo affidabile e verificabile su base giornaliera adottando criteri determinati e costanti. Possono essere ceduti, liquidati o pagati mediante operazione di segno opposto in qualsiasi momento su iniziativa della Società al loro fair value.
 - e) I depositi bancari e i depositi a termine sono valutati al loro valore nominale, con l'aggiunta degli interessi.
 - f) I crediti, p. es. proventi da interessi differiti e le passività sono di regola registrati al valore nominale.
 - g) Se queste quotazioni non sono conformi al mercato o non sono disponibili ovvero se per strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) non sono stabilite quotazioni, questi strumenti finanziari e tutti gli altri valori patrimoniali sono valutati al rispettivo valore coerente stabilito dalla Società di Gestione in buona fede mediante criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dal revisore contabile (p.es. modelli di valutazione adeguati tenendo conto delle reali opportunità di mercato).
 - h) Se disposto espressamente nel Regolamento Speciale, la valutazione degli investimenti fruttiferi menzionati alle lettere a) o b) con scadenza residua inferiore a 6 mesi è allineata gradualmente al prezzo di rimborso, tenuto conto di un rendimento costante degli investimenti. Gli investimenti a tasso variabile sono di regola valutati secondo il metodo lineare. Il calcolo dei valori relativi a tale metodo sarà effettuato per ogni strumento finanziario dopo l'acquisto dello strumento stesso. Il prezzo di acquisto sarà iscritto in bilancio in base a tali valori fino alla data di rimborso. Nel caso di notevoli variazioni delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei singoli investimenti è adeguata ai rendimenti di mercato attuali.
 - i) Se disposto espressamente nel rispettivo Regolamento Speciale, i proventi da interessi sono inclusi nella valutazione fino al terzo giorno di valutazione compreso, successivo al rispettivo giorno di negoziazione, tenendo conto dei relativi costi. Se nel rispettivo Regolamento Speciale è fissato un numero di giorni di valutazione diverso da quello indicato all'articolo 6, paragrafo 4, entro i quali il prezzo di emissione debba essere corrisposto dopo il giorno di negoziazione, nella valutazione saranno inclusi i proventi da interessi maturati nell'arco di quel numero di giorni di valutazione, successivi al rispettivo giorno di negoziazione, tenendo conto dei relativi costi.
 - j) Gli investimenti espressi in una valuta diversa da quella di denominazione del Fondo sono convertiti nella valuta del Fondo al tasso di cambio rilevato dal WM/fixing della Reuters alle ore 17.00 (ore 16.00 orario londinese) nell'ultimo giorno di borsa antecedente a quello di valutazione. Gli utili e le perdite derivanti dalla conclusione di transazioni valutarie sono aggiunti o, rispettivamente, dedotti.
3. Qualora per il Fondo siano state istituite diverse classi di quote ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento di Gestione, il calcolo del valore per quota è effettuato nel modo seguente:
 - a) Il valore per quota è calcolato separatamente per ciascuna classe di quote, secondo i criteri esposti al paragrafo 1 del presente articolo.
 - b) L'afflusso di capitale derivante dall'emissione di quote fa salire la quota percentuale della rispettiva classe sul valore complessivo del patrimonio netto del Fondo. Il deflusso di capitale derivante dal rimborso di quote riduce la quota percentuale della rispettiva classe sul valore complessivo del patrimonio netto del Fondo.

- c) Nel caso di una distribuzione dei proventi, il valore per quota della classe A - cioè le quote con diritto alla distribuzione dei proventi - si riduce di un importo corrispondente a quello della distribuzione. Di conseguenza si riduce la quota percentuale della classe A sul valore complessivo del patrimonio netto del Fondo, mentre la quota percentuale delle quote della classe T - cioè le quote che non attribuiscono diritto alla distribuzione - aumenta sul valore complessivo del patrimonio netto del Fondo.

4. Per il Fondo può essere eseguita una compensazione dei proventi.
5. In caso di richieste di rimborso numerose, che non possono essere soddisfatte con le disponibilità liquide e con accensioni di credito consentite al Fondo, la Società di Gestione può determinare il valore per quota sulla base delle quotazioni del giorno di valutazione nel quale essa esegue le necessarie vendite di strumenti finanziari per conto del Fondo; ciò vale anche per le richieste di sottoscrizione pervenute contemporaneamente per il Fondo.
6. Nel caso si verificano eventi straordinari che rendano impossibile o non obiettiva la valutazione effettuata secondo i criteri precedentemente esposti, la Società di Gestione è autorizzata a seguire altre regole di valutazione decise in buona fede e generalmente riconosciute dalla comunità finanziaria e controllabili dalle società di revisione, allo scopo di raggiungere una quotazione obiettiva del patrimonio del Fondo.
7. La Società di Gestione può ridurre il valore per quota attraverso un frazionamento di quote emettendo quote gratuite.

Articolo 9 Sospensione del calcolo del valore per quota

1. La Società di Gestione ha facoltà di sospendere temporaneamente il calcolo del valore per quota per il Fondo nel caso e per tutto il tempo in cui sussistano le condizioni che rendono necessaria tale sospensione e nel caso in cui tale sospensione sia legittimata dalla tutela degli interessi dei partecipanti, in particolare:
 - a) nel periodo durante il quale una Borsa o un altro mercato regolamentato presso la quale o presso il quale sia ufficialmente quotata o negoziata una parte consistente dei valori patrimoniali del Fondo siano chiusi (salvo i fine settimana o i giorni festivi) oppure la trattazione in quella Borsa o su quel rispettivo mercato sia sospesa o limitata;
 - b) nei casi di necessità, qualora la Società di Gestione non possa disporre degli investimenti del Fondo oppure sia nell'impossibilità di trasferire liberamente il controvalore degli acquisti o delle vendite di investimenti o di eseguire in maniera regolare il calcolo del valore per quota;
 - c) in caso di interruzione dei canali di comunicazione o nei casi in cui il valore di un bene patrimoniale, per qualsiasi motivo, non possa essere determinato nei tempi e con la correttezza necessari.
2. La Società di Gestione provvederà immediatamente a dare comunicazione della sospensione nonché della ripresa del calcolo del valore per quota, in almeno un quotidiano dei paesi nei quali è autorizzata la commercializzazione delle quote del Fondo; provvederà inoltre a dare le relative comunicazioni ai partecipanti che abbiano richiesto il rimborso delle quote.

Articolo 10 Esercizio e revisione

1. L'esercizio del Fondo è indicato nel Regolamento Speciale del Fondo.
2. La revisione del bilancio annuale del Fondo è effettuata da una società di revisione nominata dalla Società di Gestione.

Articolo 11 Utilizzo dei proventi

1. L'utilizzo dei proventi del Fondo è stabilito nel Regolamento Speciale.
2. La distribuzione può avvenire per contanti oppure sotto forma di quote gratuite.
3. Per la distribuzione possono essere presi in considerazione i proventi ordinari degli interessi e/o dividendi, al netto delle spese ("proventi ordinari netti"), nonché utili di borsa realizzati netti. Inoltre, gli utili di borsa non realizzati e altre voci attive possono essere distribuiti a condizione che il patrimonio netto del Fondo in seguito alla distribuzione non scenda al di sotto del controvalore minimo indicato nell'articolo 1, paragrafo 1 del Regolamento di Gestione.

4. Gli importi distribuibili sono corrisposti sulle quote emesse al giorno di distribuzione.
5. Nel caso di formazione di classi di quote ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento di Gestione, la distribuzione è applicata alle quote appartenenti alla classe A. Nel caso di distribuzione di quote gratuite ai sensi del paragrafo 2, tali quote gratuite devono essere incluse nella classe di quote A.

Articolo 12 Durata e liquidazione del Fondo nonché fusione di fondi

1. La durata del Fondo è stabilita nel Regolamento speciale.
2. Fatta salva la disposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Fondo può essere posto in qualunque momento in liquidazione da parte della Società di Gestione, sempre che il Regolamento Speciale non disponga altrimenti.
3. Il Fondo deve essere posto obbligatoriamente in liquidazione nei seguenti casi:
 - a) quando sia scaduto il termine di durata fissato nel Regolamento Speciale del Fondo;
 - b) in caso di recesso dal mandato di Banca Depositaria, senza che l'incarico di Banca Depositaria sia stato conferito ad un'altra banca, entro i termini di legge o contrattuali;
 - c) qualora la Società di Gestione vada in fallimento oppure, per un qualsiasi motivo, ne sia stato deliberato lo scioglimento;
 - d) qualora il patrimonio del Fondo rimanga per un periodo di oltre sei mesi al di sotto di un quarto del controvalore minimo previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 del Regolamento di Gestione;
 - e) negli altri casi previsti dalla Legge del 17 dicembre 2010 o nel Regolamento Speciale del Fondo.
4. La Società di Gestione può liquidare Fondi esistenti o fonderli con un altro fondo conformemente al paragrafo 7, qualora dal momento dell'istituzione si siano verificati notevoli cambiamenti economici e/o politici oppure se il patrimonio del Fondo scende al di sotto del controvalore di EUR 50 000 000.

Nei due mesi antecedenti il momento della liquidazione di un Fondo istituito a tempo determinato, la Società di Gestione provvederà a smobilizzare il Fondo, vendendo le immobilizzazioni, riscuotendo i crediti e saldando i debiti.

La liquidazione di Fondi esistenti, istituiti a tempo indeterminato, è pubblicata almeno 30 giorni prima ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5. La disposizione contenuta al paragrafo 5 è valida per tutti gli importi non riscossi dopo la conclusione della procedura di liquidazione.

5. Nel caso in cui subentri una situazione di fatto che induca alla liquidazione del Fondo, l'emissione di quote è sospesa. Resta impregiudicato il diritto dei partecipanti di chiedere e di ottenere il rimborso delle quote in loro possesso al prezzo di rimborso calcolato al netto dei costi di liquidazione. La Banca Depositaria provvederà alla distribuzione del ricavo della liquidazione, dopo aver detratto i costi di liquidazione e gli onorari ("ricavo di liquidazione netto"), tra i partecipanti del Fondo, in base ai loro diritti, su istruzione della Società di Gestione o eventualmente dei liquidatori nominati dalla stessa o dalla Banca Depositaria.
- Il ricavo di liquidazione netto non riscosso dai partecipanti alla conclusione della procedura di liquidazione è convertito, se richiesto per legge, in euro e depositato, dopo la conclusione della procedura di liquidazione, dalla Banca Depositaria per conto dei partecipanti presso la Caisse des Consignations in Lussemburgo, dove il diritto a tale importo si prescrive qualora non venga esercitato entro i termini di legge di trent'anni.
6. I partecipanti, i loro eredi o i loro successori legali o creditori non possono richiedere né la liquidazione né la ripartizione del Fondo.
 7. Su delibera della Società di Gestione è possibile attuare una fusione di fondi, in ottemperanza a quanto disposto nel capitolo 8 della Legge del 17 dicembre 2010. Ciò avviene trasferendo il Fondo, conformemente all'articolo 1 cifra 20 della Legge del 17 dicembre 2010, in un altro fondo esistente oppure tramite la fusione di uno o più fondi in un nuovo fondo. Trasferimento o fusione possono aver luogo, ad esempio, nel caso in cui non possa più essere garantita una gestione economicamente efficiente del Fondo o a seguito di un mutamento della situazione economica o politica. La Società di Gestione può altresì decidere di acquisire un altro fondo esistente nel Fondo, sempre nel quadro di un'operazione di fusione.

In caso di fusione del Fondo, la Società di Gestione informerà i partecipanti del Fondo circa l'intenzione presa per la fusione mediante avviso ai sensi dell'articolo 72 comma 2 della Legge del 17 dicembre 2010, pubblicato almeno 30 giorni prima della data di fusione. Entro questo termine di 30 giorni, i partecipanti possono restituire gratuitamente o chiedere il rimborso al valore per quota ovvero eventualmente convertire le proprie quote in quote di un altro Fondo con simile politica di investimento e gestito dalla Società di Gestione o da un'altra società collegata con la Società di Gestione per via di un'amministrazione o di un controllo comuni o di una sostanziale partecipazione diretta o indiretta. Questo diritto in-sorge dal momento in cui i partecipanti del fondo incorporato e del fondo incorporante vengono a conoscenza della fusione prevista e si estingue 5 giorni lavorativi bancari prima del momento di calcolo dei rapporti di conversione.

Fatto salvo quanto appena disposto, il consiglio di amministrazione della Società di gestione di riserva il diritto di sospendere provvisoriamente, conformemente all'articolo 73 comma 2 della Legge del 17 dicembre 2010, l'emissione, il rimborso o il pagamento di quote se tale sospensione è giustificata per proteggere i partecipanti.

Articolo 13 Costi

1. Oltre ai costi indicati nel Regolamento Speciale del Fondo possono essere addebitati al Fondo i seguenti costi:
 - a) spese bancarie derivanti dalle operazioni in strumenti finanziari e altri beni e diritti del Fondo e per la loro custodia;
 - b) costi per la produzione, la certificazione, il deposito e la pubblicazione dei regolamenti del Fondo, ivi compresi costi per eventuali procedimenti di modifica e altri contratti e altre regolamentazioni relativi al Fondo (come p.es. contratti di distribuzione o di licenza) nonché costi di liquidazione, e costi per le procedure di approvazione presso le autorità competenti;
 - c) costi tipografici e di spedizione dei certificati di partecipazione nonché costi tipografici, di produzione e di spedizione dei prospetti informativi, dei KII e delle relazioni annuali e semestrali e altre comunicazioni destinate ai partecipanti, in tutte le lingue richieste, e inoltre costi di pubblicazione dei prezzi di emissione e di rimborso e di ogni altro avviso;
 - d) costi per l'amministrazione del Fondo nonché altri costi di gestione, comprese le spese sostenute per le associazioni rappresentative (sono esclusi eventuali costi di gestione legati alla preparazione e all'esecuzione di un'operazione di fusione);
 - e) onorari dei revisori;
 - f) eventuali costi per operazioni legate alla copertura dei rischi di cambio;
 - g) una parte adeguata dei costi per la pubblicità e di tutti quei costi che maturano in diretta connessione con l'offerta e la vendita delle quote;
 - h) costi per la consulenza legale che maturano a carico della Società di Gestione o della Banca Depositaria, allorché queste operano nell'interesse dei partecipanti (sono esclusi eventuali costi per la consulenza legale connessa alla preparazione e all'esecuzione di un'operazione di fusione);
 - i) costi ed eventuali imposte sul patrimonio del rispettivo Fondo e sui rendimenti dello stesso e altre spese che vanno a carico del Fondo;
 - j) costi per un'eventuale quotazione o eventuali quotazioni di Borsa e spese per le autorità di controllo e/o costi per la registrazione di quote per l'offerta di vendita al pubblico in diversi paesi, come costi per remunerare rappresentanti e rappresentanti fiscali nonché i collocatori in quei paesi nei quali le quote sono ammesse pubblicamente alla vendita;
 - k) costi per il rating del Fondo da parte di agenzie di rating internazionalmente riconosciute;
 - l) costi per la riscossione delle cedole dei proventi nonché costi tipografici e di spedizione per il rinnovo del cedolare;
 - m) costi per la liquidazione di una classe di quote o del Fondo;
 - n) costi per programmi di prestito titoli.

Ai costi indicati nel Regolamento Speciale del Fondo come anche a quelli elencati nel presente articolo dalla lettera a) alla lettera n) va aggiunta una eventuale imposta sul valore aggiunto.

2. La Società di Gestione può ricevere – ove applicata – una commissione di incentivazione maturata giornalmente, come stabilito nel capitolo "Profilo del Fondo", in base alla diffe-

renza positiva tra il rendimento delle quote in circolazione e l'andamento dell'indice di riferimento.

Gli importi corrisposti per costi e compensi sono indicati nella relazione annuale.

I costi e i compensi sono imputati in primo luogo al rendimento ordinario, poi agli utili di capitale e soltanto infine al patrimonio del Fondo.

I costi e i diritti amministrativi collegati all'acquisto o alla vendita di valori patrimoniali sono inclusi nel prezzo d'ingresso o detratti dal ricavo della vendita.

3. Nell'ambito di transazioni possono essere riconosciuti alla Società di Gestione, in qualità di gestore principale del Fondo, fringe benefits ("soft commissions", p. es. broker research, analisi finanziarie, sistemi di informazione relativi a mercati e quotazioni), i quali sono utilizzati per prendere decisioni di investimento nell'interesse dei partecipanti. Simili transazioni non si concludono con persone fisiche e vengono evidenziate nella relazione annuale del Fondo; i relativi prestatori di servizi non possono agire contro gli interessi del Fondo, i loro servizi sono forniti in diretta connessione con le attività del Fondo informando il consiglio di amministrazione della Società di Gestione in modo continuativo sulle "soft commissions" fornite. La Società di Gestione si impegna a comunicare, su richiesta, ulteriori dettagli sui fringe benefits conseguiti.

Articolo 14 Prescrizione e termini di presentazione

1. Le pretese dei partecipanti nei confronti della Società di Gestione o della Banca Depositaria non possono più essere rivendicate di fronte alle autorità giudiziarie decorso un periodo di cinque anni a partire dall'insorgere della pretesa stessa; è salva la norma contenuta nell'articolo 12, paragrafo 5 del Regolamento di Gestione.
2. Il termine utile per la presentazione delle cedole per il pagamento dei proventi scade cinque anni dopo la pubblicazione della rispettiva dichiarazione di distribuzione. Gli importi destinati alla distribuzione non richiesti entro tale periodo si prescrivono a favore del Fondo. La Società di Gestione si riserva tuttavia di corrispondere il pagamento di tali importi, a carico del patrimonio del Fondo, a quei partecipanti che fanno valere i loro diritti anche solo dopo la scadenza del termine di prescrizione.

Articolo 15 Variazioni

1. La Società di Gestione, previo assenso della Banca Depositaria, può modificare in qualunque momento, in tutto o in parte, il Regolamento di Gestione e/o il Regolamento Speciale.
2. Qualora un indice di riferimento eventualmente utilizzato per il calcolo della commissione di incentivazione non fosse più disponibile, la Società di Gestione ha facoltà di indicare un indice equiparabile, il quale sostituirà quello originario. Gli investitori saranno informati mediante un avviso ai partecipanti.

Articolo 16 Pubblicazioni

1. Il Regolamento di Gestione e il Regolamento Speciale nei testi per la prima volta approvati, nonché le eventuali modifiche degli stessi sono depositati presso il registro delle imprese in Lussemburgo; l'avviso dell'avvenuto deposito è pubblicato nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", bollettino ufficiale del Granducato del Lussemburgo ("Mémorial").
2. I prezzi di emissione e di rimborso possono essere richiesti presso la Società di Gestione, la Banca Depositaria, i collocatori e gli agenti incaricati dei pagamenti.
3. La Società di Gestione pubblica per il Fondo un prospetto informativo, un KII, una relazione annuale certificata nonché una relazione semestrale, in ottemperanza alle disposizioni di legge del Granducato del Lussemburgo.
4. La documentazione del Fondo citata al paragrafo 3 del presente articolo è disponibile gratuitamente per i partecipanti presso la sede della Società di Gestione, della Banca Depositaria e presso ogni collocatore e agente incaricato dei pagamenti.
5. L'avviso di liquidazione del Fondo come da articolo 12 del Regolamento di Gestione è pubblicato, in conformità alle disposizioni di legge, dalla Società di Gestione nel Mémorial e in almeno due quotidiani a diffusione nazionale, dei quali uno sia un giornale lussemburghese.

Salvo autorizzazione specifica da parte della CSSF nonché disposizioni ostanti nei rispettivi paesi di distribuzione del Fondo, una delle pubblicazioni obbligatorie in quotidiani a diffusione nazionale di cui sopra può essere sostituita da una pubblicazione Internet su un sito accessibile ai partecipanti.

Articolo 17 Diritto applicabile, foro competente e lingua contrattuale

1. Il Regolamento di Gestione nonché il Regolamento Speciale del Fondo sono governati dalla normativa vigente nel Granducato del Lussemburgo. In particolare, ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Gestione e del Regolamento Speciale, trovano applicazione le disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010. La stessa cosa vale per i rapporti legali tra partecipanti, Società di Gestione e Banca Depositaria.
2. Ogni controversia tra partecipanti, Società di Gestione e Banca Depositaria è rimessa alla giurisdizione del tribunale competente del Granducato del Lussemburgo.
3. Il testo redatto in lingua tedesca del Regolamento di Gestione e del Regolamento Speciale è vincolante, a meno che nel Regolamento Speciale o nel paragrafo "Profilo del Fondo" del prospetto informativo non sia stato espressamente stabilito altrimenti.
4. Le definizioni non regolamentate dal presente Regolamento di Gestione vanno intese come da disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010. Questo vale soprattutto per le definizioni contemplate in articolo 1 della Legge del 17 dicembre 2010.

Articolo 18 Entrata in vigore

Il Regolamento di Gestione, il Regolamento Speciale nonché ogni altra modifica degli stessi entrano in vigore il giorno della loro sottoscrizione, salvo diversa disposizione.

La firma della banca depositaria è effettuata con riferimento alla funzione di Banca Depositaria assunta nel caso specifico. Il nome della Banca Depositaria è indicato nel Regolamento Speciale.

Lussemburgo, 1° luglio 2011

La Società di Gestione
Union Investment Luxembourg S.A.

La Banca Depositaria
DZ PRIVATBANK S.A.

Regolamento Speciale di UniAsiaPacific

Il Regolamento di Gestione del 1° luglio 2011, che viene depositato presso il registro delle imprese in Lussemburgo e in riferimento al quale viene pubblicato un avviso di deposito nel Mémorial il 30 settembre 2011, costituisce, unitamente a tutte le successive modifiche, parte integrante di UniAsiaPacific.

A integrazione ovvero in deroga allo stesso trovano applicazione le disposizioni del seguente Regolamento Speciale, che entra in vigore il 1° luglio 2011. La presente sostituisce la versione precedente del 1° dicembre 2010.

Il rimando al deposito del presente Regolamento Speciale presso il registro delle imprese in Lussemburgo verrà pubblicato con corrispondente avviso di deposito nel Mémorial in data 30 settembre 2011.

Articolo 19 Obiettivo di investimento

L'obiettivo della politica di investimento di UniAsiaPacific (il "Fondo") è quello di ottenere, in osservanza del principio della ripartizione del rischio, un aumento del valore e, quindi, un incremento del patrimonio

Si avvisano gli investitori che dall'andamento del valore registrato in passato non è possibile dedurre l'andamento del valore futuro; tale andamento può essere superiore ma anche inferiore. Non può essere data alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento

Articolo 20 Politica di investimento

Il patrimonio del Fondo è investito prevalentemente in azioni, certificati azionari, prestiti obbligazionari convertibili, obbligazioni cum warrant e, fintantoché possono essere considerati strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 41 della Legge del 17 dicembre 2010, in titoli di godimento e di partecipazione emessi da società ed inoltre in certificati obbligazionari indicizzati e warrant. I rispettivi emittenti hanno la loro sede legale in Asia, Australia o Nuova Zelanda, oppure esercitano un'attività economica di notevole entità in tale area economica.

Gli investimenti sono effettuati preferibilmente in strumenti finanziari che al momento dell'acquisto, secondo le valutazioni della Società di Gestione, sono considerati promettenti riguardo al potenziale di utile e alle prospettive future (valori growth).

Il Fondo può impiegare altresì strumenti finanziari derivati.

Fino al 10% del patrimonio netto del Fondo può essere investito in altri OICVM o in altri OICR.

Articolo 21 Valuta del Fondo, prezzo di emissione e di rimborso delle quote

1. Il Fondo è denominato in euro (EUR).
2. Le quote sono emesse e rimborsate in ogni giorno di negoziazione sulla base delle relative richieste pervenute alla Società di Gestione entro un giorno lavorativo bancario prima di un giorno di negoziazione. Il prezzo di emissione corrisponde al valore per quota, determinato ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di Gestione, aumentato di una commissione di emissione massima del 5,0% del valore per quota. Le quote della classe -net- A sono offerte in sottoscrizione senza commissione di emissione. La commissione di emissione è prelevata a favore della Società di Gestione e del collocatore e può essere scaglionata a seconda dell'entità dell'ordine d'acquisto. Il prezzo di emissione può subire un aumento a causa di tasse o altri oneri, esistenti nei rispettivi paesi in cui le quote vengono commercializzate.
3. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore per quota.

Articolo 22 Quote

1. Per le quote vengono emessi certificati cumulativi. Non è possibile ottenere certificati fisici.
2. Sono emesse quote delle classi A (a distribuzione dei proventi), -net- A (a distribuzione dei proventi, senza commissione di emissione) e I (destinate ad investitori istituzionali). Tutte le quote di una classe godono di pari diritti.

Articolo 23 Utilizzo dei proventi

1. Per le quote appartenenti alle classi "A" e "-net- A", i proventi da interessi e dividendi maturati da parte del Fondo nonché altri rendimenti ordinari al netto dei costi sono distri-

buiti in conformità alle disposizioni della Società di Gestione. Per le quote della classe I, i proventi sono accumulati e reinvestiti nel Fondo.

2. La Società di Gestione è autorizzata a distribuire, oltre ai proventi ordinari netti, gli utili di capitale realizzati, i ricavi derivanti dalla vendita di diritti di opzione e/o ogni altro rendimento non periodico, al netto delle perdite di capitale realizzate nonché altre attività nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3 del Regolamento di Gestione, in tutto o in parte, in contanti o sotto forma di quote gratuite.

Articolo 24 Banca Depositaria

La Banca Depositaria è la DZ PRIVATBANK S.A., Lussemburgo.

Articolo 25 Costi per la gestione e la custodia del patrimonio del Fondo

1. La Società di Gestione ha il diritto di percepire dal Fondo una commissione di gestione annuale per un ammontare massimo del 2,0% sul patrimonio netto del Fondo. Tale commissione è calcolata giornalmente sul patrimonio netto del Fondo nel corso del rispettivo mese, e viene corrisposta il primo giorno di valutazione del mese successivo.

La Società di Gestione ha diritto di percepire inoltre per le attività svolte in qualità di gestore principale del Fondo, come per esempio la contabilità e il reporting, una commissione mensile avente importo massimo di EUR 2 000,00 e una commissione variabile avente importo massimo dello 0,1% p.a., calcolata giornalmente sul patrimonio netto del Fondo nel corso del rispettivo mese. La commissione mensile è corrisposta il primo giorno di valutazione del mese successivo. I rispettivi costi maturati saranno evidenziati nella relazione annuale.

2. La Banca Depositaria percepisce dal patrimonio del Fondo una commissione annuale per l'attività svolta in qualità di Banca Depositaria avente importo massimo dello 0,1%, e tuttavia non inferiore a EUR 50 000,00 p.a., da calcolare giornalmente sul patrimonio netto del Fondo nel corso del rispettivo mese e da corrispondere il primo giorno di valutazione del mese successivo. Se l'importo minimo di EUR 50 000,00 non viene raggiunto, la differenza sarà compensata dalla Società di Gestione attingendo dal proprio patrimonio, senza gravare sul patrimonio del Fondo.

La Banca Depositaria percepisce inoltre una commissione di deposito di importo massimo dello 0,025% p.a., da calcolare giornalmente sulla base del portafoglio titoli del Fondo nel corso di un mese e da corrispondere il primo giorno di valutazione del mese successivo.

Alla Banca Depositaria spettano inoltre diritti amministrativi di importo massimo di EUR 150,00 per ogni transazione non negoziata per mezzo della banca stessa.

Le saranno inoltre rimborsate le commissioni di intermediazione, le spese sostenute per il deposito presso terzi nonché i costi per transazioni messi in conto da terzi.

Articolo 26 Esercizio

L'esercizio del Fondo termina ogni anno al 30 settembre, per la prima volta il 30 settembre 2000.

Articolo 27 Durata del Fondo

Il Fondo è costituito a tempo indeterminato.

Lussemburgo, il 1° luglio 2011

La Società di Gestione
Union Investment Luxembourg S.A.

La Banca Depositaria
DZ PRIVATBANK S.A.

Profilo del Fondo

Fondo	UniAsiaPacific (già UniDynamicFund: Asia)
Valuta	EUR
Numero di identificazione tedesco / codice ISIN classe A	921 589 / LU 0100937670
Numero di identificazione tedesco / codice ISIN classe -net- A	921 590 / LU 0100938306
Numero di identificazione tedesco / codice ISIN classe I	A0MZY6 / LU 0359330858
Obiettivo della politica di investimento	L'obiettivo della politica di investimento di UniAsiaPacific è quello di ottenere, in osservanza del principio della ripartizione del rischio, un aumento del valore e, quindi, un incremento del patrimonio. Gli investimenti sono effettuati preferibilmente in strumenti finanziari di società con un potenziale di crescita al di sopra della media.
Principi di investimento	<p>Il patrimonio del Fondo è investito prevalentemente in azioni, certificati azionari, prestiti obbligazionari convertibili, obbligazioni cum warrant e, fintantoché possono essere considerati strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010, in titoli di godimento e di partecipazione emessi da società ed inoltre certificati obbligazionari indicizzati e warrant. I rispettivi emittenti hanno la loro sede legale in Asia, Australia o Nuova Zelanda, oppure esercitano un'attività economica di notevole entità in tale area economica.</p> <p>Gli investimenti sono effettuati preferibilmente in strumenti finanziari che al momento dell'acquisto, secondo le valutazioni della Società di Gestione, sono considerati promettenti riguardo al potenziale di utile e alle prospettive future (valori growth).</p> <p>Il Fondo può impiegare altresì strumenti finanziari derivati.</p> <p>Fino al 10% del patrimonio netto del Fondo può essere investito in altri OICVM o in altri OICR.</p> <p>Gli strumenti finanziari, soprattutto i valori di crescita (valori growth) acquistati per il Fondo, oltre ad offrire delle opportunità legate all'aumento delle quotazioni, comportano anche dei rischi particolari in quanto sono esposti alle fluttuazioni imprevedibili dell'andamento del mercato dei capitali o a condizioni particolari nella sfera d'attività dei rispettivi emittenti.</p>
Grado di rischio del Fondo	<p>La Società di Gestione ha attribuito il Fondo alla seconda di cinque classi di rischio in ordine di rischiosità decrescente; il patrimonio è quindi esposto ad un rischio elevato.</p> <p>Per potenziare l'incremento del patrimonio il Fondo può effettuare operazioni in opzioni, contratti finanziari a termine, contratti a termine su valute, swaps od operazioni di prestito di strumenti finanziari. Le operazioni summenzionate possono essere altresì finalizzate alla copertura dei rischi.</p> <p>Circa gli strumenti finanziari derivati si rinvia al paragrafo 6 "Nota generale su strumenti finanziari derivati, tecniche e strumenti" del prospetto informativo.</p> <p>Per monitorare e quantificare il rischio complessivo connesso a strumenti derivati si adotta il Commitment Approach.</p>
Profilo di rischio dell'investitore tipo	<p>Il Fondo è indicato per coloro che vogliono cogliere l'opportunità di investire in azioni dell'area asiatica e del Pacifico e che accettano rischi elevati.</p> <p>Il Fondo non è indicato per coloro che non vogliono accettare rischi elevati. Si consiglia agli investitori di consultare la raccomandazione di investimento riportata nel rispettivo KII.</p>
Emissione e rimborso di quote	Le quote sono emesse e rimborsate esclusivamente sulla base delle relative richieste pervenute alla Società di Gestione in un giorno lavorativo bancario prima di un giorno di negoziazione.
Rischi di cambio per investitori in euro	È ammessa una copertura dei rischi valutari nell'ambito dell'articolo 4 del Regolamento di Gestione.
Contratti finanziari a termine	La Società di Gestione può acquistare e vendere contratti finanziari a termini anche per scopi diversi da quelli della copertura dei rischi.
Utilizzo dei proventi classi A e -net- A	Distribuzione dei proventi
Utilizzo dei proventi classe I	Accumulazione dei proventi
Certificazione	Certificati cumulativi
Prezzo d'emissione iniziale per quota classi A e -net- A	EUR 45,00
Prezzo d'emissione iniziale per quota classe I	EUR 87,38
Investimento minimo (solo classe I)	EUR 100 000,00
Banca Depositaria	DZ PRIVATBANK S.A.
Costi a carico dell'investitore	
Commissione di emissione (classe A)	4,0%
Commissione di emissione (classi -net- A e I)	Non prevista
Costi a carico del patrimonio del Fondo	
Commissione di gestione classe A*)	1,2% p.a., calcolata giornalmente sul patrimonio netto del Fondo riferito nel corso di un mese.

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

email: service@union-investment.com

Oppure visitate il nostro sito web
www.union-investment.com/it

La presente brochure è stata preparata e realizzata
con la massima cura; pertanto la responsabilità è
limitata alla colpa grave. Salvo modifiche.

07.11